




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 29 DEL 24 NOV. 2016.

OGGETTO: Società Escavi Berica S.r.l. – Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." - Comune di localizzazione: Albettono (VI) - Comune interessato: Barbarano Vicentino (VI).

Procedura di V.I.A. ed autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 575/2013), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." sita nel Comune di Albettono (VI), presentato dalla Società Escavi Berica S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza della Società Escavi Berica S.r.l. acquisita con prot. 436380 in data 28/09/2012;
- parere (n. 443) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dell'autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 06/11/2013, allegato A alla D.G.R. n. 60 del 04/02/2014;
- il Comune di Barbarano ed altri hanno proposto ricorso contro la Regione avanti al TAR Veneto ai fini dell'annullamento della delibera di autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto;
- il TAR Veneto ha rigettato il ricorso del Comune di Barbarano ed altri per inammissibilità, nel gennaio 2015;
- il Comune di Barbarano Vicentino, l'Associazione Italia Nostra Onlus ed altri hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato;
- il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso con sentenze del marzo 2016;
- la Giunta regionale, con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, ha ritenuto di uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, in merito alla necessità di acquisire il parere della competente Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.);
- richiesta di parere alla C.T.P.A.C. della Provincia di Vicenza nel maggio 2016;
- parere favorevole (n. 604) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dell'autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 27/07/2016;
- verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/07/2016 approvato seduta stante.

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

PREMESSO che:

- In data 28/09/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Società Escavi Berica S.r.l. con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 436380.
- Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.



- In data 06/11/2013 la Commissione regionale V.I.A. ha espresso parere (n. 443) favorevole, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dell'autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, allegato A alla D.G.R. n. 60 del 04/02/2014.
- Il Comune di Barbarano ed altri hanno proposto ricorso contro la Regione avanti al TAR Veneto ai fini dell'annullamento della citata delibera di autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto.
- Il TAR Veneto con sentenza n. 00586/214REG.RIC. depositata in segreteria il 27/01/2015 ha rigettato il ricorso del Comune di Barbarano ed altri per inammissibilità.
- Il Comune di Barbarano ha presentato ricorso per la riforma della citata sentenza TAR al Consiglio di Stato. Tale ricorso è stato depositato al numero di registro generale n. 65422 del 2015.
- Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6422/2015 REG.RIC. e numero 01058/2016 REG.PROV.COLL. depositata in segreteria il 16/03/2016 ha parzialmente accolto il ricorso.
- Italia Nostra Onlus ed altri ha presentato ricorso per la riforma della citata sentenza TAR al Consiglio di Stato, tale ricorso è stato depositato al n. 3715/2015.
- Il Consiglio di Stato con sentenza numero 3715/2015 REG.RIC. e numero 1182/2016 REG.PROV.COLL. depositato in segreteria il 22/03/2016 ha parzialmente accolto il ricorso. Le citate sentenze hanno evidenziato i seguenti aspetti:
 - l'obbligo dell'acquisizione del parere CTPAC ai sensi della L.R. n.1/2004;
 - la dimostrazione della ragionevolezza della decisione autorizzativa per gli aspetti connessi ai volumi autorizzati in rapporto alle previsioni del PRAC adottato.
- Con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l'acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.). Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.
Per quanto sopra, tenuto conto che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l'altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C. annullando la Delibera n. 60/2014, si è ritenuto di uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate.
- Gli Uffici del Settore V.I.A. con nota prot. 209436, in data 27/05/2016, hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016.
- Il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza (protocollo provinciale 47323 in data 12/07/2016) è stato acquisito dagli Uffici regionali in data 27/06/2016 al prot. 248724, conteneva le prescrizioni:
 - deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area dell'intervento, il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
 - non dovrà essere asportato il materiale di scarto ed associato eventualmente intercettato in corso dei lavori, che dovrà essere utilizzato per il ripristino ambientale, anche per una potenziale riduzione dei mezzi in ingresso per apporto di terre e rocce da scavo ai fini del ripristino stesso;
 - dovrà essere specificata la tipologia di materiale autorizzato secondo la classificazione prevista dall'art. 3 della LR 44/82, anche in funzione di quanto previsto dall'art. 44 per la tipologia di materiale "calcarei per cemento" appartenente "al gruppo A", per il quale l'apertura di cave non è consentita in tutti i comuni della Provincia. La cava è destinata anche all'estrazione di basalti che, in quanto materiale principale, andranno specificati nelle tipologie di materiale autorizzati all'estrazione;
 - dovrà essere esplicitamente vietata l'estrazione mediante uso di esplosivo, per quanto ciò non sia previsto in progetto;
 - in conformità al PAT del Comune di Albettono la cava dovrà:



- garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione;
- considerata la compatibilità geologica ai fini urbanistici – edificatori, per quanto riferita agli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, il progetto dovrà garantire che le opere ed i lavori di ricomposizione ambientale siano volti al consolidamento dell'esistente con particolare riferimento a:
 - interventi per la messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse storico, ambientale ed artistico;
 - interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico ambientale e della sicurezza idrogeologica (bacini di laminazione, etc)
 - interventi di carattere infrastrutturale previa approfondita indagine geologica e l'adozione di adeguate metodiche costruttive;
 - interventi di sistemazione e mitigazione del dissesto idrogeologico;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R. 09/04/1959;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la D.G.R. n. 550/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1461/2016;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/07/2016 approvato seduta stante;

VISTO il parere n. 604 del 27/07/2016, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 604 del 27/07/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." – in Comune di Albettono (VI), presentato dalla Ditta Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI), P.IVA. e C.F. 04085480285), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l'acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:

- per le nuove istanze, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A., una volta avviata l'istruttoria, dovrà chiedere alle Province coinvolte territorialmente di sottoporre il progetto all'esame della C.T.P.A.C. e trasmettere il relativo parere. Il parere della C.T.P.A.C., in quanto obbligatorio e vincolante, dovrà essere acquisito prima dell'esame da parte della Commissione regionale V.I.A. e, qualora sia negativo, per evitare inutili aggravii amministrativi, comporterà l'interruzione del relativo procedimento ed il rigetto dell'istanza da parte della Giunta regionale;
- per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad



acquisire dalle Province coinvolte territorialmente il parere della _____ sul progetto.

Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

- CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l'altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C. annullando la Delibera regionale n. 60/2014.
- CONSIDERATO** di uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate, con nota prot. 209436, in data 27/05/2016, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016.
- CONSIDERATO** che l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 604 del 27/07/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all'art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l'emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.
- CONSIDERATO** che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.
- CONSIDERATO** che il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge".
- CONSIDERATO** che l'art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
- PRESO ATTO** del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza (protocollo provinciale 47323 in data 12/07/2016), acquisito al protocollo regionale 248724 in data 27/06/2016.
- PRESO ATTO** e valutata, l'osservazione pervenuta dall'Associazione Italia Nostra – Sezione Medio e Basso Vicentino, acquisita al protocollo regionale 287389 in data 26/07/2016.
- PRESO ATTO** che, in sede di Commissione regionale V.I.A. del giorno 27/07/2016, il Comune di Barbarano Vicentino (VI) ha depositato il proprio parere motivato non favorevole (datato 26/07/2016 e acquisito al protocollo regionale 291673 in data 28/07/2016).
- CONSIDERATI** e valutati i contenuti del parere espresso dall'Amministrazione comunale di Barbarano Vicentino (VI), che possono ritenersi superati a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. conclusasi con l'espressione del favorevolmente n. 604 del 27/07/2016, **Allegato A** al presente provvedimento.
- PRESO ATTO** che la Società Escavi Berica S.r.l., ha sollecitato, con nota acquisita in data 11/10/2016 al protocollo regionale 387725, un rapido perfezionamento del procedimento di rilascio del titolo propedeutico all'attività estrattiva;

DECRETA

- 1) che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 604 del 27/07/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." sita nel Comune di Albettono (VI), presentato dalla Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
- 3) di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." sita nel Comune di Albettono (VI), presentato dalla Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale, indicate nel parere n. 604 del 27/07/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza



Ambientale;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- 5) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1461 del 21/06/2016, il provvedimento omnicomprendente di chiusura del procedimento unico verrà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento Società Escavi Berica S.r.l., con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 - 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285) (PEC: societaescavibericasrl@legalmail.it) nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Albettono (VI), al Comune di Barbarano Vicentino (VI), Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, alla Direzione Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Padova e Vicenza, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Vicenza, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, per quanto di competenza in merito agli aspetti relativi all'autorizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016;
- 8) di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
- 9) di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- 11) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
COMMISSIONI VALUTAZIONI
F.to Dott. Luigi Masia



All. A

al decreto

n. 29

- 4 NOV. 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 604 del 27/07/2016

Oggetto: Società Escavi Berica S.r.l. – Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “S.E.B.” - Comune di localizzazione: Albettono (VI) - Comune interessato: Barbarano Vicentino (VI).
Procedura di V.I.A. ed autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 575/2013), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

PREMESSA

In data 28/09/2012 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta Società Escavi Berica S.r.l. con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 436380/63.01.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha inoltre provveduto a pubblicare, in data 16/01/2013 sul quotidiano “Il Gazzettino”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art.24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale presso la Provincia di Vicenza, il Comune di Albettono (VI), il Comune di Barbarano Vicentino (VI), l’A.R.P.A.V. - Direzione Generale, l’A.R.P.A.V. – Dipartimento provinciale di Vicenza, l’Unità di Progetto Genio di Vicenza, l’Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura veneta, il Consorzio di Bonifica Adige – Euganeo.

Lo stesso, in data 26/05/2012, ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico (presso la Sala Civica del Comune di Albettono (VI)), dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011).

Successivamente, in data 29/11/2012, la Ditta Società Escavi Berica S.r.l., ha provveduto ad effettuare una seconda pubblicazione sui quotidiani “Il Gazzettino” ed “Il Giornale di Vicenza”, di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla quale è seguita, in data 04/12/2012, una seconda presentazione al pubblico (presso la Sala Civica del Comune di Barbarano Vicentino (VI)), dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011).

Entro i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Tenuta Monte San Giorgio S.s.a.	26/11/2012	535537
Sig. Lodovico Fosser	29/11/2012	543637
Italia Nostra – Sezione Medio e Basso Vicentino	30/11/2012	545700
Comitato per la difesa dei Colli di Albettono	03.12.2012	549226
Comune di Barbarano Vicentino	16/01/2013	28201
Italia Nostra – Sezione Medio Basso Vicentino	24/01/2013	34948



A.I.A.

23

- 4 NOV. 2016

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

Mittente	Data acquisizione al protocollo regionale	Numero protocollo regionale
Italia Nostra – Sezione Medio Basso Vicentino	06/02/2013	56711
Associazione Naturalistica Berici Orientali	06/02/2013	57295
Sig. Lodovico Fosser	06/02/2013	56325
Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica	11/02/2013	63108
Associazione Naturalistica Berici Orientali	03/05/2013	186219
Consiglio Regionale del Veneto – Difensore Civico per conto dell'Associazione Naturalistica Berici Orientali	19/06/2013	261456

Con nota del 11/10/2012, prot. n. 458207 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, copia della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota n. 160728 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 16/04/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 95/2013 dell'11/04/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 441887 del 02/10/2012, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 458250 del 11/10/2012) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 30/11/2012 – prot. n. 0021949 CL. 34.19.04/9 (acquisita al protocollo regionale n. 570438 del 14/12/2012), ha espresso il proprio parere di competenza, non favorevole.

Con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 18/01/2013 - prot. n. 25576, l'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Vicenza, ha reso il proprio parere di competenza.

Le valutazioni del Servizio Forestale si concludono come segue:

"(...) In base a quanto esposto, vista in particolare la notevole superficie del disboscamento previsto, a fronte della ridotta presenza di formazioni boscate, in questo particolare contesto pianiziale, interposto tra i Colli Euganei e i Colli Berici, ai fini dell'art. 15 della L.R. n. 52/78, si ritiene non compensabile la perdita delle funzioni generali svolte dal bosco in esame".

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso alla Ditta proponente il succitato parere, con nota del 21/01/2013 – prot. n. 27917, ai fini della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

La Società Escavi Berica S.r.l., con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 11/02/2013 – prot. n. 62937, ha richiesto la sospensione della procedura di V.I.A. inerente l'istanza del 28/09/2012.

Gli Uffici regionali comunicavano, con nota del 01/03/2013 – prot. n. 93057, l'accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento, a decorrere dal giorno 11/02/2013.

All. F
n. 23

al decreto N. _____
- 4 NOV. 2016

ALLEGATO "A" ALLA DGR
DEL _____
PAG. N. 8/55



Con nota acquisita al protocollo regionale n. 238561, del 05/06/2013, la Ditta proponente ha presentato, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., una variante volontaria in adeguamento e riduzione al progetto originario datato 28/09/2012, che recepisce le osservazioni riportate nei pareri espressi dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici e dall'Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza, nonché le osservazioni pervenute da Enti, Amministrazioni, Associazioni, Comitati e privati.

Nella medesima data, la Società ha depositato copia della documentazione aggiornata presso la Provincia di Vicenza, il Comune di Albettono (VI), il Comune di Barbarano Vicentino (VI), l'A.R.P.A.V. - Direzione Generale, l'A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Vicenza, l'Unità di Progetto Genio di Vicenza, l'Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura veneta, il Consorzio di Bonifica Adige - Euganeo, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ed ha provveduto ad effettuare una nuova pubblicazione sui quotidiani "Il Gazzettino" ed "Il Giornale di Vicenza".

In data 12/06/2013 si è svolta una nuova presentazione al pubblico (presso la Sala Civica del Comune di Albettono (VI)), dei contenuti del progetto aggiornato e del SIA.

Con successiva nota del 07/06/2013 - acquisita al protocollo regionale n. 255189 del 14/06/2013 - la Società Escavi Berica S.r.l. ha richiesto di riavvio della procedura di V.I.A. inerente l'istanza del 28/09/2012.

Gli Uffici regionali, con nota del 02/08/2013 - prot. n. 329571, comunicavano l'accoglimento della richiesta di riavvio del procedimento, a decorrere dal giorno 14/06/2013.

A seguito della revisione del progetto e della nuova pubblicazione, sono pervenute entro i termini, ulteriori pareri e osservazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Associazione Naturalistica Berici Orientali	01/07/2013	277920
Comune di Barbarano Vicentino	02/08/2013	330654
Studio Tecnico Dott. Pellegrino per conto dell' Associazione Naturalistica Berici Orientali	05/08/2013	331151

Fuori i termini sono pervenute i seguenti pareri e osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Italia Nostra - Sezione Medio e Basso Vicentino	08/08/2013	337684
Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica	12/08/2013	343164
Associazione Naturalistica Berici Orientali	12/08/2013	343175
Sig. Lodovico Fosser	13/08/2013	344843
Gruppo Cittadini residente nel Comune di Albettono (VI)	13/08/2013	344820
Comitato per la difesa dei Colli di Albettono	26/09/2013	406478
Gruppo Cittadini residente in Via Rampezzana, in Via Cà Brusà, in Via Fornasette, in Via Nogaron	15/10/2013	441185
Thiene Giulio & C. S.n.c.	10/10/2013	433303
Thiene Giulio & C. S.n.c.	23/10/2013	456505
Italia Nostra - Sezione Medio e Basso Vicentino	31/10/2013	472020
Comune di Barbarano Vicentino	08/11/2013	484506



All. A
n. 29

di decreto
- 4 NOV. 2013

In conseguenza alla presentazione da parte della Ditta, della variante in riduzione al progetto originario datato 28/09/2012, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso (con nota n. 421423 del 04/10/2013) all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia aggiornata della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisirne un nuovo parere o una confermare quanto già espresso in precedenza (Relazione Istruttoria Tecnica n. 95/2013 dell'11/04/2013).

Con nota n. 468967, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 04/11/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 233/2013 del 29/10/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 255175 del 14/06/2013, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale (relativa all'ambito ridotto) alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 12/07/2013 – prot. n. 0012513 CL. 34.19.04/9 (acquisita al protocollo regionale n. 314940 del 24/07/2013), ha espresso parere favorevole ai fini:


- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

al progetto nella sua versione in riduzione datata giugno 2013, subordinato al rispetto di quanto prescritto:

- dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n.19224 del 09/07/2013:

1. la barriera visiva e acustica prevista quale mitigazione dell'impatto percettivo dell'area destinata agli impianti fissi, dovrà prevedere piantumazioni del tutto simili a quelle presenti per tipologia e disposizione;
2. le piantumazioni previste quali mitigazioni e ripristini dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;
3. la modellazione morfologica di versante dovrà mantenere il carattere "dolcemente ondulato" come descritto e tutelato dal procedimento ministeriale, pertanto dovranno essere evitati salti di quota e spigolature geometriche;
4. le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni anno di attività ed a conclusione totale dei lavori, in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
5. deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio;
6. la ricomposizione ambientale finale dovrà prevedere per quanto possibile e compatibilmente con le indicazioni dei servizi forestali, il ripristino della superficie boscata in modo analogo all'esistente, in modo da restituire a fine coltivazione, un disegno del territorio del tutto simile all'attuale e ridurre le differenze percettibili anche da visioni zenitali (cfr. elaborato SIA A.2.1.bis pag.43);
7. la viabilità di servizio dovrà essere smantellata al termine della coltivazione e si dovrà ripristinare lo stato attuale;
8. la proposta di valorizzazione del patrimonio storico-culturale dovrà essere: coordinata in ogni fase, con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; condotta con la seguente tempistica: 15 mesi per la redazione del progetto da parte di CISA "A. Palladio" e 45 mesi per l'attuazione (complessivamente 5 anni) garantita la gestione dell'intero progetto anche dopo le fasi di realizzazione;

- e, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. n. 9330 del 09/07/2013:



- I. è prudente ed opportuno che nelle fasce della cava attuale dove sono previste opere di scavo in progetto siano precedute da sondaggi preliminari per accertare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche da parte di operatori archeologici di comprovata esperienza, con oneri non a carico di questa Soprintendenza alla quale spetta la direzione scientifica dell'intervento e con cui andranno concordati modalità e tempi di esecuzione;
- II. nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela;
- III. al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;
- IV. eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art. 90 del Dlgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
- V. i dovranno comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata all'assistenza.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni, sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Il proponente ha inoltre trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 25/09/2013, prot. n. 404532, inerente:
 - controdeduzioni alle osservazioni relative alla variante in riduzione del progetto presentato nel settembre 2012;
 - viabilità di accesso;
 - documentazione integrativa per gli aspetti forestali;
- in data 01/10/2013, prot. n. 414343, inerente:
 - documentazione integrativa per gli aspetti forestali.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto di variante volontaria in adeguamento e riduzione al progetto originario datato 28/09/2012, presentato nel giugno 2013, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con nota del 01/10/2013 - prot. n. 415072, l'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Vicenza, ha espresso il proprio parere in merito al progetto nella sua versione ridotta datata giugno 2013, individuando alcune prescrizioni riportate di seguito:

- ai sensi della LR 52/78 art.15 c2 lett a), e DGR 1112 del 28.03.2000, in relazione ai previsti rimboschimenti compensativi sulla superficie di 82.575 mq, prima dell'inizio dei lavori, deve essere costituita una cauzione in favore della Regione Veneto per l'importo di € 226.000,00 (importo relativo a rinverdimento e rimboscamento di 8,26 ha; non include i movimenti di terra di ricomposizione) secondo le modalità indicate dal Servizio Forestale;
- tutti gli interventi di ricomposizione ambientale devono essere eseguiti in rigorosa osservanza di quanto previsto e descritto dalla "Relazione Tecnica di Ricomposizione Ambientale e Computo" nonché dalle Tavole di progetto B8bis - B9bis - B10bis/2 - B11bis; e "Relazione Forestale" elaborato A7 bis/2, salvo le seguenti variazioni:
 - a) densità di impianto dei rimboschimenti pari a 3000 piantine /ha;
 - b) composizione componente arborea così variata: Fraxinus ornus 40%; Celtis Australis 15%; Ostrya carpinifolia 10%; Acer campestre 20%; sporadico inserimento ai margini di Prunus avium, Juglans nigra e Morus spp per un 5%; Quercus pubescens 10% (no Quercus petraea);
 - d) distribuzione spaziale di alberi e arbusti "a gruppi omogenei" (non mescolanza casuale di alberi e arbusti ma arbusteti a macchie e strisce, ben raccordati con le situazioni marginali e prative esistenti in modo da favorire e non danneggiare gli ecotoni);
 - e) rapporto formazioni arbustive/formazioni arboree = 25/75;
 - f) il terreno vegetale da impiegare per le ricomposizioni deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - 1) proveniente dai primi 50 cm di profondità;
 - 2) privo di pietre tronchi radice loro parti;
 - 3) con sostanza organica in quantità non inferiore al 2% in peso;
 - 4) con parte fina (limo+argilla) non eccedente il 50% del volume;
 - 6) con scheletro (di diametro compreso tra 2 mm e 20 mm), non superiore al 25% del totale in volume;
- l'inizio dei lavori deve essere comunicato anche al Servizio Forestale Regionale di Vicenza, assieme al nominativo del Professionista abilitato, responsabile degli interventi di ricomposizione;
- il materiale di propagazione forestale deve essere di provenienza autoctona certificata e documentabile;



- dovranno essere osservate eventuali disposizioni integrative che il Servizio Forestale Regionale di Vicenza ritenesse opportuno impartire in corso d'opera.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite dalla Commissione Regionale V.I.A.

In data 07/10/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 09/10/2013 si è svolta un'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a cui hanno preso parte le pubbliche amministrazioni che hanno espresso pareri e i cittadini che hanno presentato osservazioni sul progetto in oggetto.

La Società Escavi Berica S.r.l., in qualità di:

- titolare della concessione per l'attività estrattiva denominata "Monte Labbia", in Comune di Albettono (VI) (in corso di ultimazione);
- proponente per la procedura di VIA, per l'apertura di una nuova cava denominata "Monte Cogolo" localizzata in Comune di Albettono (VI) (istanza presentata nel maggio 2006 e ad oggi sospesa su richiesta della medesima Ditta);

con nota del 09/10/2013 - prot. n. 429860, ha dichiarato quanto segue:

"(...) Qualora quest'ultimo progetto¹ ottenga l'approvazione e l'autorizzazione da parte della Regione, questa Società di impegna a non richiedere alcun tipo di ampliamento; si impegna altresì a ritirare definitivamente il progetto della Cava monte Cogolo. E' infatti intenzione della Società concentrare esclusivamente nella cava "SEB" la propria attività di escavazione nel territorio comunale di Albettono".

In data 06/11/2013 la Commissione regionale V.I.A. aveva espresso parere (n. 443) favorevole di compatibilità ambientale autorizzazione con prescrizioni, allegato A alla D.G.R. n. 60 del 04/02/2014;

Il Comune di Barbarano ed altri hanno proposto ricorso contro la Regione avanti al TAR Veneto ai fini dell'annullamento della citata delibera di autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto;

Il TAR Veneto con sentenza n.00586/214REG.RIC. depositata in segreteria il 27/01/2015 ha rigettato il ricorso del Comune di Barbarano ed altri per inammissibilità.

Il Comune di Barbarano ha presentato ricorso per la riforma della citata sentenza TAR al Consiglio di Stato. Tale ricorso è stato depositato al numero di registro generale n. 65422 del 2015;

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6422/2015 REG.RIC. e numero 01058/2016 REG.PROV.COLL. depositata in segreteria il 16/03/2016 ha parzialmente accolto il ricorso.

Italia Nostra Oulus ed altri ha presentato ricorso per la riforma della citata sentenza TAR al Consiglio di stato, tale ricorso è stato depositato al n. 3715/2015.

Il Consiglio di Stato con sentenza. 3715/2015 REG.RIC. e numero 1182/2016 REG.PROV.COLL. depositato in segreteria il 22/03/2016 ha parzialmente accolto il ricorso. Le citate sentenze hanno evidenziato i seguenti aspetti:

- l'obbligo dell'acquisizione del parere CTPAC ai sensi della LR n.1/2004;
- la dimostrazione della ragionevolezza della decisione autorizzativa per gli aspetti connessi ai volumi autorizzati in rapporto alle previsioni del PRAC adottato.

Con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l'acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.). Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

Per quanto sopra, tenuto conto che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l'altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C. annullando la Delibera n. 60/2014, si è ritenuto di uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate.

Gli Uffici del Settore V.I.A. con nota prot. 209436, in data 27/05/2016, hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto

¹ Ndr: facendo riferimento all'istanza relativa all'intervento in oggetto, presentata dalla Società Escavi Berica S.r.l., in data 28/09/2012 al protocollo regionale n. 436380.



dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016.

Il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza è stato acquisito dagli Uffici regionali in data 27/06/2016 al prot. 248724, conteneva le prescrizioni:

- deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area dell'intervento, il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
- non dovrà essere asportato il materiale di scarto ed associato eventualmente intercettato in corso dei lavori, che dovrà essere utilizzato per il ripristino ambientale, anche per una potenziale riduzione dei mezzi in ingresso per apporto di terre e rocce da scavo ai fini del ripristino stesso;
- dovrà essere specificata la tipologia di materiale autorizzato secondo la classificazione prevista dall'art. 3 della L.R. 44/82, anche in funzione di quanto previsto dall'art. 44 per la tipologia di materiale "calcari per cemento" appartenente "al gruppo A", per il quale l'apertura di cave non è consentita in tutti i comuni della Provincia. La cava è destinata anche all'estrazione di basalti che, in quanto materiale principale, andranno specificati nelle tipologie di materiale autorizzati all'estrazione;
- dovrà essere esplicitamente vietata l'estrazione mediante uso di esplosivo, per quanto ciò non sia previsto in progetto;
- in conformità al PAT del Comune di Albettono la cava dovrà:
 - garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione;
 - considerata la compatibilità geologica ai fini urbanistici - edificatori, per quanto riferita agli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, il progetto dovrà garantire che le opere ed i lavori di ricomposizione ambientale siano volti al consolidamento dell'esistente con particolare riferimento a:
 - interventi per la messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse storico, ambientale ed artistico;
 - interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico ambientale e della sicurezza idrogeologica (bacini di laminazione, etc)
 - interventi di carattere infrastrutturale previa approfondita indagine geologica e l'adozione di adeguate metodiche costruttive;
 - interventi di sistemazione e mitigazione del dissesto idrogeologico.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Nel mese di settembre 2012 è stato redatto il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava, il quale è stato depositato in data 28/09/2012 alla Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - UC Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 436380/630107, nonché a tutti gli enti interessati per la relativa approvazione.

In seguito ai pareri espressi dalle autorità competenti ed alle osservazioni pervenute dai diversi enti fra cui i Servizi Regionali Forestali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e del parere formulato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza il proponente ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione del progetto presentato inizialmente, allo scopo di abbattere ulteriormente l'impatto ambientale e paesaggistico atteso e di recepire i principali contenuti delle istanze espresse dai soggetti portatori di interesse.

L'integrazione progettuale, presentata in data 05/06/2013, prot. n. 238561/63000157 UC-VIA, in particolare, rivede la sezione del progetto dedicata al ripristino ambientale, adeguando gli interventi al Parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza nonché al parere formulato dal Servizio Forestale Regionale in data 18/01/2013, Prot. n. 25576.



All. A al decreto
n. 29 del 4 NOV. 2016

La variante volontaria esercita inoltre una riduzione dell'area di cava, finalizzata alla conservazione di un ambito situato in corrispondenza del settore nord occidentale della superficie di intervento, dove è presente un bosco storico di particolare interesse per le caratteristiche vegetazionali ed ecologiche.

L'area oggetto di cava si localizza in comune di Albettono. La viabilità di accesso alla cava (pertinenza mineraria) è in parte (per circa 200 ml) ubicata nel vicino comune di Barbarano Vicentino, nel territorio del quale scorre la strada provinciale nella quale la viabilità di cava confluisce. Dalla citata confluenza percorrendo la viabilità provinciale ad una distanza di circa 1.300 ml si raggiunge la bretella di raccordo al nuovo casello autostradale denominato "Albettono Barbarano" dell'autostrada Valdastico Sud. Tale autostrada assorbirà gran parte del traffico generato dall'attività estrattiva prevista.

Sarà interessato dalle attività di escavazione il versante nord ed est del Monte S. Giorgio. Si tratta nello specifico dei rilievi collinari di Albettono, un ambito isolato nella pianura alluvionale berico-euganea; sono individuabili a sud-est dei Colli Berici e rappresentano il naturale collegamento geografico e geologico con i vicini Colli Euganei.

Il progetto in riduzione prevede che la coltivazione della cava avvenga in un periodo di anni 15 con una produzione media di circa 258.000 mc/anno. Il volume complessivo di materiale estratto di 3.873.000 mc (inferiore rispetto al precedente progetto), al netto del terreno vegetale di scopertura, della consistenza media di 50 cm. Tale valore deriva da un calcolo effettuato considerando che per raggiungere la quota media finale, a ricomposizione avvenuta, di 18,00 m.s.l.m., quota che risulta mediamente analoga a quella del ciglio scarpata attuale e del piano di campagna circostante, occorre portare la quota di scavo a circa 17,50 m.s.l.m. per poi riportare il terreno precedentemente accantonato per la ricomposizione (lo spessore medio del terreno vegetale a ricomposizione ultimata sarà di 30÷50 cm nelle aree di versante, in rapporto all'inclinazione del pendio, e 80 cm nelle zone pianeggianti). Fatta questa precisazione, negli elaborati di progetto vengono indicate sempre le quote del terreno sia nello stato attuale, sia nella situazione finale. Il programma di estrazione si svilupperà in 5 fasi successive, con un limite tra fase e fase non fissato da un confine netto, ma da una fascia di larghezza variabile per permettere un raccordo piano altimetrico graduale.

Il programmazione della fase di coltivazione prevede un'escavazione per fasce con andamento parallelo allo sviluppo longitudinale del versante, partendo dall'alto e scendendo progressivamente verso il basso.

Si evidenzia che lo sbancamento sarà effettuato per piani successivi con quote decrescenti con la sequenza 85-70-50-35-17.50 m s.l.m.: partendo dal lato più prossimo al piazzale di carico e procedendo a gradoni, viene completato verso la periferia lo scavo a quota costante.

Il materiale utile estratto è principalmente il calcare di tipo B destinato a vari utilizzi quali, calcari per industria, calci speciali destinate a restauri, granulati ed anche per costruzioni, fruito da varie ditte nel più ampio contesto di zona (la esatta dizione di tali calcari è la seguente riportata anche tra i materiali del gruppo B, art 13 della LR n. 44/1982, "calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino"). Vengono estratte anche limitate quantità di materiale utile di cava, di gruppo B, costituito da basalto.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- 2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Dal punto di vista normativo le principali leggi che sono state prese a riferimento dal proponente sono:

Normativa specifica per l'attività di cava:

- R.D. 22/07/1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- L.R. Veneto 07/09/1982, n. 44 - Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- D.P.R. 09/04/1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- D.P.R. 27/04/1955, n. 547 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D. Lgs. 19/09/1994, n. 626 - Attuazione alle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 - Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;

Normative ambientali in relazione con l'attività di cava:

- D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Norme in materia ambientale- parte III riguardante la tutela delle acque;



- R.D. 30/12/1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" (Vincolo idrogeologico) e L.R. Veneto 13.9.1978, n. 52;
- D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- L.R. Veneto 23/04/2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio (Urbanistica);
- RD 25/07/1904 n. 523 "approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- L. 02/02/1974, n. 64, L.L.R. Veneto 16/08/1984, n. 42, 07/11/2003, n. 27 e 13/04/2001, n. 11, OO.P.C.M. 3274/2003 e 3519/2006 in relazione al rischio sismico.

Nello SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Regionale di Attività di Cava;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T. R.C.);
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.);
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano di Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano d'Area dei Colli Berici;
- Piano Regolatore Generale.

Piano Regionale di Attività di Cava

L'area di progetto ricade in zona E - agricola.

L'attività di cava nella Regione Veneto è normata dalla speciale legge L.R. n. 44/82. L'articolo 44 della suddetta legge costituisce nel concreto una prima pianificazione delle attività estrattive nella regione. Successivamente la Giunta Regionale ha adottato una proposta di piano per le attività estrattive (PRAC) dedicato ai soli materiali "sabbie e ghiaie". A seguire la Regione, anche per far fronte all'intervenuta crisi economico-produttiva del settore, ha attivato l'elaborazione di una nuova pianificazione, riferita anche ai calcari per costruzioni. Tale iniziativa pianificatoria in formazione non esplica salvaguardia nei confronti delle autorizzazioni di cava. A tutt'oggi trova valore la L.R. n. 44/1982 che impone la allocazione delle cave nell'ambito delle zone E agricole ai sensi del D.M. n. 1444/1968. In ogni caso il Piano Cave, una volta adottato dalla Giunta Regionale, sarà oggetto di osservazioni e poi, previa revisione, posto all'attenzione del Consiglio Regionale per l'eventuale approvazione con eventuali modifiche. A riguardo si rileva che il PRAC allora adottato con D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013 risultava ancorato ad una specifica proposta di legge regionale espressa dalla medesima Giunta Regionale, denominata PDL n. 284 del 22/05/2012 a superamento della L.R. n. 44/1982 in materia di cave.

Il P.d.L. 284 del 22/05/2012 è scaduto con la scorsa legislatura e quindi non costituisce più potenziale supporto al PRAC allora adottato dalla Giunta Regionale nella medesima legislatura.

All'interno del territorio di Albettono sono presenti altre due aree di estrazione attive denominate:

- Ca' Erizzo dove si estrae Calcere per industria (presso frazione di Lovertino);
- Monte Labbia dove si estrae Calcere per industria (presso frazione di Lovolo).

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T. R.C.)

Il PTRC è il principale strumento di programmazione territoriale della Regione Veneto. La legislazione veneta in materia urbanistica è stata recentemente modificata con la L.R. n. 11/2004, ma il precedente PTRC della Regione Veneto, con valenza paesaggistica ai sensi della Legge Galasso (L.431/1985), approvato in via definitiva il 28/05/1992, è stato redatto ai sensi della vecchia LR 61/1985.

Per l'individuazione dei vincoli è stato utilizzato il Quadro Conoscitivo del 2009, il quale riporta ed aggiorna i vincoli estratti dal P.T.R.C. 1992. Pertanto:

- l'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L. 30/12/1923, n. 3267;
- tutta l'area identificata come "Zona del Colle di Lovertino e colline adiacenti nel territorio del Comune di Albettono" è tutelata ai sensi dell'ex L. 1497/39, oggi Parte Terza, articolo 136, del decreto legislativo numero 42 del 22/01/2004;
- l'area oggetto di intervento è interessata da zone boscate sottoposte al vincolo di destinazione forestale secondo la L.R. 52/78 e succ. mod., valido anche ai fini dell'applicazione dell'art. 142 comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 42/2004;
- l'area interessata dall'intervento è identificata inoltre come ambito naturalistico di livello regionale (Art. 19 del PTRC);
- infine, riguardo al patrimonio archeologico, non sono state rilevate zone archeologiche ufficialmente riconosciute ai sensi degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/06.



Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 04/04/2003, n. 902, ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle Province, dei Comuni, di tutti gli altri enti pubblici e privati un quadro completo della situazione attuale, e di presentare una stima sull'evoluzione dell'inquinamento dell'aria nei prossimi anni. Con questo strumento, la Regione Veneto fissa inoltre le linee che intende percorrere per raggiungere elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento. Il territorio di Albettono non ricade in aree a rischio.

Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque P.R.R.A. è stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento del 01/10/1989, n. 962. Esso disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Obiettivo del piano è il conseguimento di un miglioramento dell'ecosistema idrico interno alla Regione e dell'alto Adriatico e il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche.

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)

Il Piano di Tutela delle Acque, previsto dall'art. 44 del D. Lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii., costituisce lo strumento di pianificazione a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, e della Regione in particolare, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite nella norma italiana.

Piano di Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico (PAI)

Il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) è lo strumento di pianificazione che ha lo scopo di risolvere le problematiche idrogeologiche tramite la riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e di uno sviluppo antropico.

Il progetto ricade nel territorio del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 19 della legge 18/05/1989, n. 183, dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 e 1 - bis del decreto legge 12/10/2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29/09/1998. Il piano ha valore di stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione per la Regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Dalle cartografie anche storiche non emergono elementi per il sito in esame ostative alla realizzazione dell'intervento richiesto.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il PTCP, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012, è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico. I contenuti del P.T.C.P., così come i contenuti della L. R. n. 11/2004, sono fondati sul concetto di "sviluppo sostenibile" e sulla tutela dell'ambiente.

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

L'area interessata dalla cava è interessata dal vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico e vincolo per le zone boscate.

Per il comune di Albettono sono segnalati:

- Vincolo paesaggistico (D. Lgs. n. 42/2004) per il Colle di Lovertino e le colline adiacenti
- Vincolo corsi d'acqua (D. Lgs. n. 42/2004) per lo scolo Helmamm, lo scolo Condotto, lo scolo Canaletto, il canale Bisatto e il condotto Fracanzan
- Vincolo zone boscate (D. Lgs. n. 42/2004)
- Vincolo monumentale per Villa Ca' Brusà, Villa Ca' Giustina e Villa Pigafetta, Villa Negri de Salvi
- Vincolo idrogeologico
- Vincolo sismico - zona 4
- Centro storico di notevole importanza (Albettono)
- Centro storico di grande interesse (Lovertino)
- Viabilità di livello provinciale.

Carta della Fragilità

Per il comune di Albettono sono segnalati:

- Due depuratori
- Idrografia primaria (canale Bisatto)
- Idrografia secondaria (scolo Helmamm, scolo Condotto, scolo Canaletto condotto Fracanzan)
- Metanodotto



- Linee elettriche da 50 a 133 kW;
- Linee elettriche da 133 a 221 kW;
- Linee elettriche da 221 a 380 kW;
- Aree a rischio idraulico da Piano di Emergenza Provinciale;
- Aree esondabili o ristagno idrico;
- Cave attive;
- Rischio sismico - zona 4.

Sistema Ambientale

Per il sistema ambientale si segnalano

- Idrografia primaria (canale Bisatto)
- Idrografia secondaria (scolo Helmmamm, scolo Condotto, scolo Canaletto condotto Fracanzan)
- Zone boscate
- Stepping Stone
- Corridoi ecologici principali
- Corridoi ecologici secondari
- Corridoi PTRC
- Aree di rinaturalizzazione
- Aree ad elevata utilizzazione agricola
- Aree agropolitane

Il PTCP approvato classifica l'area suddetta come "stepping stone" Questa tipologia di area è disciplinata dall'Art. 38, Comma 1, Lettera b. delle Norme di attuazione, che recita:

"b. stepping stone: area naturale o seminaturale, con collocazione geografica e caratteri morfostrutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra i nodi".

Sistema Insediativo -- Infrastrutturale

In area vasta l'ambito dell'area di cava, ma non solo dei colli di Monte San Giorgio, Monte Cogolo, Monte Castellaro, di via Rampezzana sta attraversando, e ancor di più in futuro, si troverà ad affrontare una sempre più forte evoluzione ed interconnessione fra l'attività umana e il sistema ambientale. La programmazione degli strumenti di pianificazione provinciale ha pertanto già dato i suoi effetti con l'attuazione delle scelte strategiche del PTCP approvato ovvero con la recente realizzazione della Autostrada Berica, che a breve entrerà in funzione, ed il casello posto a nord di Lovolo.

Sistema del Paesaggio

Per il comune di Albettono sono presenti:

- Corsi d'acqua
- Ambiti boscati
- Canali storici (canale Bisatto)
- Ambiti strutturali di paesaggio PTRC: Gruppo collinare dei Berici e Bassa pianura tra i Colli e l'Adige
- Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa
- Aree agropolitane
- Ville di interesse provinciale (Villa Negri de Salvi, Villa Ca' Giustina, Villa Campiglia, Villa Pigafetta)
- Ville di particolare interesse Provinciale (Villa Ca' Brusà)
- Contesti figurativi Ville Venete (Villa Ca' Brusà)
- Manufatti di archeologia industriale (Fornace di Lovolo e Canale Bisatto)
- Parchi e giardini storici (parco di Villa Negri de Salvi)
- Siti con schema direttore (I campi di Albettono).

Piano d'Area dei Colli Berici

Il territorio di Albettono è interessato parzialmente dal Piano di Area dei Monti Berici (P.A.MO.B.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto, n. 31 del 09/07/2008.

Per comune di Albettono il Piano prevede gli elementi di seguito sintetizzati.

Tav. I - Sistema Floro-Faunistico

Relativamente alla tavola n. 1 "Sistema floro-faunistico" non sono presenti ambiti di rilevante valenza vegetazionale, tuttavia è individuato un "areale faunistico" delle specie più significative ed importanti, in specifico il Martin pescatore, per il quale sono previste opportune misure di salvaguardia di cui all'art.5 delle NdA del P.A.MO.B.

Att. A

n. 29

Al Comune

4 NOV. 2016

ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 17/55



Tav. 2 - Sistema delle Fragilità

Relativamente alla tavola n. 2 "Sistema delle fragilità" per il comune Albettono sono individuate le "aree assoggettate a vincolo paesaggistico" ai sensi del D. Lgs. 29/10/1999, n. 490 limitatamente alla zona del colle di Lovertino e delle colline adiacenti (art.8 delle NdA del P.A.MO.B). Sono inoltre presenti "miniere e cave a cielo aperto" (art.13 delle NdA del P.A.MO.B), per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 07/09/1982, n. 44. Presso Via Meila è presente una sorgente, sono poi individuati due "corridoi di energia".

Tav. 3 - Sistema delle Valenze Storico-Ambientali

Relativamente alla tavola n. 3 "Sistema delle valenze storico-ambientali" per il Comune Albettono sono individuate le "icone di paesaggio e giardini tematici" che sono zone o ambiti di elevato valore paesaggistico o architettonico-monumentale rappresentate dal "Colle di Lovertino" e dal Parco Naturale "Pineta di San Giorgio" (art.22 delle NdA del P.A.MO.B). Un ambito di speciale interesse paesaggistico-ambientale è il "Parco di pianura di Agugliaro e Albettono", area caratterizzata da visuali panoramiche e da ampi contesti agricoli di valore testimoniale, in quanto afferente a Villa Saraceno, a Villa del Verme e ad altre emergenze storico-monumentali presenti, e al sistema collinare berico-euganeo (art.23). Come valenze naturalistico-ambientali sono inoltre individuati un "bosco ceduo" (art.23) e il "Canale Bisatto" (art.27).

Il piano di area, sempre nella tavola n°3, assume l'individuazione dei beni storico-culturali: in Albettono sono presenti tre siti archeologici (art.36) e due siti di valore storico-testimoniale che danno identità ai luoghi e sono testimonianze della memoria collettiva rappresentati dalla "Villa Negri de Salvi e dal suo parco considerato parco di non comune bellezza" (art.37).

Tav. 4 - Sistema Relazionale della Cultura e dell'Ospitalità

Relativamente alla tavola n. 4 "Sistema relazionale della cultura e dell'ospitalità" per il comune Albettono, limitatamente al "sistema relazionale" è individuato il "corridoio afferente alla Riviera Berica" che comprende il canale Bisatto, la strada statale e il sistema insediativo lineare prospiciente la stessa (art.44 delle NdA del P.A.MO.B). Per il "sistema dell'ospitalità", la tavola n°4 indica gli elementi che costituiscono il "Parco dei sapori" tra cui il Parco naturale "Pineta San Giorgio" (art.59); il "parco dei sapori" comprende anche i luoghi per la ricettività e la visitazione, che per Albettono sono rappresentati da un albergo e quattro ristoranti (art.61). Per il "sistema dello sport", la tavola 4 individua una serie di servizi e di attrezzature sportive che definiscono il circuito dello sport dei Monti Berici, nello specifico un "percorso canoa e una pista motocross" (art.67).

Il piano individua nel "Sistema relazionale della cultura e dell'ospitalità", i siti per i quali è stato predisposto uno schema direttore, che ha lo scopo di mettere in connessione funzionale in un quadro organico elementi anche diversi presenti nel territorio; per il comune di Albettono è individuato lo Schema direttore "I campi di Albettono" (art.69).

Schema Direttore "I Campi di Albettono"

Il piano d'area Monti Berici individua i siti per i quali è stato predisposto uno schema direttore, che ha lo scopo di mettere in connessione funzionale in un quadro organico elementi anche diversi presenti nel territorio; per il comune di Albettono è individuato lo Schema direttore I campi di Albettono (art.69).

Lo schema direttore ha come punto centrale la pineta di Monte S. Giorgio, dalla quale si dipartono diversi percorsi che uniscono a sistema le emergenze più significative dell'ambito comunale e altri siti naturalisticamente interessanti come la Valle delle Alghe.

Gli obiettivi dello Schema Direttore sono:

- collegare funzionalmente le quattro ville di interesse storico-architettonico per valorizzarle come risorsa e opportunità. A tal fine l'individuazione del Centro della Moda a Villa Negri, con la possibilità di attrezzare adeguati spazi per sfilate e manifestazioni costituisce certamente una risorsa per il mercato della moda e del disegno a livello non solo locale;
- salvaguardare e valorizzare due ambiti naturalistici come quello di Monte S. Giorgio e quello, d'indubbio interesse per la sua unicità, caratterizzato dalla Valle delle Alghe e delle Tartarughe;
- connettere il canale Bisatto con il sistema insediativo e dei campi aperti di Albettono.

Sistema dei Vincoli individuati dal Piano dei Colli Berici

L'area dei Colli Berici risulta caratterizzata da un complesso sistema di vincoli, articolato su divieti e limitazioni all'uso del suolo di diversa natura ed entità, stratificatisi negli anni al fine di tutelare il territorio, le zone di particolare interesse storico, culturale e paesaggistico e i numerosi elementi puntuali. Le categorie dei vincoli interessanti il territorio del comune di Albettono sono così definite:

- Vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23);
- Vincolo zone boscate (ex 431/85) D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
- Vincolo paesaggistico imposto (ex 1497/39) D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.



L'insieme dei vincoli e la loro estensione mostra già di per sé l'importanza dell'azione di salvaguardia complessiva di un territorio particolarmente ricco di valori ambientali.

A questa azione va collegata quella della valorizzazione, come possibilità di far nascere riflessioni sul valore e la ricchezza dei beni e non solo sulla loro difficile gestione in quanto elementi "vincolati".

Il territorio berico è caratterizzato da un patrimonio di beni di interesse storico culturale ricco e variegato, di cui le numerose emergenze architettoniche presenti (ville, chiese ed oratori) costituiscono gli elementi più noti.

Anche il comune di Albettono, come gli altri centri del Basso vicentino, può vantare la presenza di edifici particolarmente apprezzabili per l'interesse artistico e storico che rivestono.

Tra questi, per il comune di Albettono, sono da citare gli edifici di archeologia industriale significativi, come *le fornaci da calce*, che costituiscono importanti testimonianze della civiltà paleo-industriale sui Colli Berici e le *torri colombari* sorte in origine come primarie strutture difensive del territorio.

Fra questi siti sono individuati alcuni lacerti di paesaggio che conservano una relativa integrità unita ad un'alta espressività territoriale: *le icone di paesaggio*, per le quali vige un regime di rispetto e salvaguardia.

Piano Regolatore Generale

Il P.R.G. vigente indica l'area della cava come Zona Agricola E1, a sud della quale si colloca l'Area del Parco Campagna di Colle San Giorgio.

Patto territoriale Area Berica

L'obiettivo primario degli interventi del patto territoriale dell'Area Berica è quello di creare opportunità economiche che consentano uno sviluppo duraturo nel tempo.

La rete Natura 2000

Le basi normative che costituiscono il fondamento della rete Natura 2000 sono costituite dalla "Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici" o "Direttiva Uccelli" e dalla Direttiva CEE 92/43 o "Direttiva habitat". I siti più vicini sono:

- il SIC/ZPS IT3260017 - "Colli Euganei" che dista 3600 m nel punto più vicino.
- il SIC IT3220037 - "Colli Berici" che dista circa 4300 m nel punto più vicino.

Decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004

L'area di progetto è tutelata:

- ai sensi dell'ex L. n. 1497/1939, oggi Parte Terza, articolo 136, del decreto legislativo numero 42 del 22/01/2004;
- secondo la L.R. n. 52/1978 e succ. mod., valido anche ai fini dell'applicazione dell'art. 142 comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 42/2004.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Descrizione del progetto

Identificazione dell'area

La cava da realizzarsi è ubicata nella provincia di Vicenza e, in particolare, nel Comune di Albettono (VI), a rilevante distanza dai centri abitati.

La viabilità di accesso alla cava, ricompresa in progetto e che costituisce pertinenza mineraria è ubicata in parte (circa 200 ml lineari) nel vicino comune di Barbarano Vicentino sul quale scorre la strada provinciale 8 nella quale la citata viabilità di accesso alla cava confluisce.

Il territorio del comune di Albettono nel quale è ubicata l'area di cava (area di effettivo scavo) confina a nord con Barbarano Vicentino, a nord-est con Rovolon, a sud-est con Vò, a sud-ovest con Asigliaro e Campiglia dei Berici, a est con Sossano, a nord-ovest con Villaga.

Il quadro altimetrico dell'area è piuttosto variabile tra l'ambito di pianura e gli ambiti montuosi.

La cava è ubicata nell'ambito del sistema montuoso berico.

Per quanto riguarda i dati catastali:

- l'area di cava ricade nei terreni in disponibilità della Società Escavi Berica S.E.B. Srl al Foglio 3° del catasto terreni del Comune di Albettono ai mappali 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 22, 23, 27, 38, 47, 111, 112, 119, 147, 148, 152, 153, 157, 158, 161, 162, 163, 167, 171, 170, 173, 174, 175, 280, 281, 289, 290, 317, 318, 323, 325, 327, 329;
- mentre l'area destinata a strada di accesso e servizi, in disponibilità della ditta, è individuata in parte al Foglio 3° del Comune di Albettono al mappale 169, e in parte al Foglio 17° del Comune di Barbarano Vicentino ai mappali 63,64,111.



Nuovo dimensionamento in riduzione

La superficie interessata passa da mq 221.700 del progetto 2012 a mq 196.200 del progetto 2013; il volume totale di materiale estratto passa da mc 4.560.438 a mc 3.873.000.

Risultano modificate la forma e le modalità di realizzazione della ricomposizione finale.

Rimangono invece inalterate la zona d'intervento, le modalità di coltivazione, la tipologia di materiali, la viabilità, le tecniche di ricomposizione, ecc..

Descrizione delle opere e degli impianti

Il progetto in esame prevede la realizzazione di alcune opere e l'installazione di una serie di impianti funzionali alla gestione della cava.

Si tratta in definitiva di interventi strutturali amovibili, non fissi, piuttosto ridotti, in quanto l'attività estrattiva non comporta la presenza di strutture particolarmente complesse.

Di seguito si propone l'elenco delle opere e degli impianti fissi previsti dal progetto:

- viabilità di accesso alla cava;
- piazzale di accesso e controllo;
- n. 1 impianto di pesatura dei mezzi di trasporto;
- n. 1 impianto di lavaggio dei mezzi in uscita;
- n. 5 container ad uso uffici, servizi e appoggio all'attività di cava;
- n. 1 tettoia per il parcheggio degli autoveicoli;
- n. 1 impianto di illuminazione;
- n. 3 cisterne per lo stoccaggio del carburante;
- n. 1 frantoio fisso con strutture ed impianti connessi.

Non risultano compresi i mezzi di trasporto ed i mezzi d'opera.

Viabilità di accesso alla cava

L'area di cava attualmente risulta collegata con la viabilità principale mediante una strada comunale Palù/Massara.

Si tratta di un collegamento evidentemente inadeguato, in quanto la coltivazione della cava è destinata a generare un flusso consistente di mezzi pesanti, incompatibile con le caratteristiche della strada esistente.

Per tali motivi si rende indispensabile la realizzazione di un nuovo raccordo con la SP 8, mantenendo i criteri di adeguare l'opera al volume ed alla tipologia del traffico previsto, di limitare il disturbo alla popolazione locale e di predisporre un'intersezione con la viabilità principale tale da semplificare la manovra dei veicoli, in modo da prevenire i possibili incidenti.

Al termine della fase di coltivazione della cava la strada di accesso potrà essere smantellata o, in alternativa su richiesta dei due comuni interessati, da destinare a percorso di accesso all'area parco che si estende al confine dell'area interessata dal progetto.

Piazzale di accesso e controllo

In prossimità del vertice nord ovest dell'area di cava è prevista la realizzazione di un piazzale di accesso e controllo, della superficie di circa 2500 mq, che ospita gli impianti ed i manufatti necessari alla logistica dell'impianto.

Sul piazzale sono ubicati gli impianti di pesatura e di lavaggio dei mezzi di trasporto del materiale di cava; sono inoltre collocati alcuni container destinati ad ufficio, spogliatoio e servizi igienici per il personale, nonché ad uso magazzino, deposito attrezzi ed officina per le esigenze di gestione dell'attività estrattiva.

Il piazzale è dotato di una rete di raccolta delle acque meteoriche che convoglia dette acque in un serbatoio interrato di idonea capacità previo passaggio in un disoleatore.

Le acque del serbatoio verranno utilizzate per le bagnature dell'area impianti.

Quelle di esubero saranno indirizzate nella rete idrica superficiale ed avverrà con portata controllate, secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica competente per il territorio.

Impianto di frantumazione

L'area dedicata viene ricavata nell'inscatura naturale posta sul lato nord-ovest dell'area disponibile. L'area sarà livellata ed inghiata; a detta del Proponente le acque meteoriche possono infiltrarsi nel terreno sottostante.

L'impianto primario della cava è rappresentato da un impianto di frantumazione e granulazione fisso alimentato da un gruppo elettrogeno da 500 kW, costituito da tramoggia, alimentatore a piastre, frantoio, vaglio vibrante e nastri trasportatori.

L'area stessa sarà protetta dal punto di vista visivo ed acustico da una barriera di mitigazione in terreno ed alberature.

Il rilevato in terreno avrà altezza di circa 12 ml; le alberature poste sulla sommità saranno impiantate con un'altezza all'epoca di impianto di circa 3 ml. Trattandosi di alberi a crescita rapida, la barriera avrà un'altezza



minima sempre superiore a 18-20 ml dal piano campagna. Con tale tipo di barriera, si garantirà sempre una mascheratura idonea agli impianti, i quali raggiungono un'altezza massima di circa 10 ml. L'impianto di frantumazione è collocato su una piattaforma di cemento e appoggiato a un muro di contenimento che sorregge un terrapieno dal quale vengono effettuate le operazioni di carico.

Dati dimensionali del progetto

Il progetto del 2013 prevede che la coltivazione della cava avvenga in un periodo di anni 15 con una produzione media di 258.000 mc/anno. Il volume complessivo di materiale estratto risulta di mc 3.873.000, di cui un valore stimato di mc 3.807.000 di calcare e la rimanenza (circa mc 66.000) di litotipi basaltici, al netto del terreno vegetale di scopertura, della consistenza media di 50 cm. Tale valore deriva da un calcolo effettuato considerando che per raggiungere la quota media finale, a ricomposizione avvenuta, di 18,00 m.s.l.m., quota che risulta mediamente analoga a quella del ciglio scarpata attuale e superiore di circa m 1,00-1,50 dai vari piani campagna circostanti.

In termini di superfici la superficie oggetto di escavazione è pari a 196.200 mq che sarà, a fine lavori, totalmente ripristinata.

Completate le attività di coltivazione per ogni singola fase, si procederà con le operazioni di ripristino finale dell'area interessata e così fino alla fine dell'attività. Nella fase finale saranno innanzi tutto asportati gli impianti e smantellate le strutture connesse; per quanto riguarda la strada di accesso ed il piazzale, questi potranno essere mantenuti, in accordo con le Amministrazioni comunali di Albettono e Barbarano Vicentino, per l'accesso ai campi e come punto di ingresso e parcheggio per il parco limitrofo all'area di cava.

Fasi preliminari

Le fasi preliminari alla coltivazione dalla cava riguardano sostanzialmente l'allestimento del cantiere, la realizzazione delle opere funzionali all'attività di estrazione del materiale e l'installazione degli impianti connessi alla gestione del ciclo produttivo.

Le azioni connesse alla realizzazione della strada di accesso e del piazzale possono essere riassunte come segue:

- Eliminazione della vegetazione esistente;
- Scotico del terreno vegetale per uno spessore di circa 30 centimetri;
- Formazione del pacchetto stradale composto da: strato di sabbia per bonifica del sottofondo (spessore 20 cm); geotessile in tessuto non tessuto; fondazione in tout venant (spessore 40 cm); stabilizzato (spessore 10 cm); bynder (spessore 7 cm); tappeto di usura (spessore 3 cm);
- Realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche intercettate dalla superficie del piazzale;
- Formazione delle scoline laterali e risonamento di quelle esistenti;
- Raccordo tra sede stradale e scoline laterali mediante riempimento con terreno vegetale;
- Piantumazione delle bunchine laterali.

In questa prima fase le operazioni fondamentali riguardano anche la preparazione del piazzale di lavorazione e l'installazione degli impianti di frantumazione e vagliatura del materiale.

Fasi di coltivazione e contestuale ripristino

La fase effettiva di coltivazione inizia quando sono concluse le operazioni preliminari di realizzazione della strada di accesso e del piazzale, nonché dell'installazione degli impianti funzionali alla logistica della gestione.

La coltivazione della cava sarà articolata per fasi successive e procederà in parallelo con il ripristino della superficie, in modo da limitare il più possibile gli impatti negativi legati alla gestione dell'attività di estrazione del materiale.

Per ogni fase, la coltivazione avverrà con escavazione per fasce con andamento parallelo allo sviluppo longitudinale del versante, partendo dall'alto e scendendo progressivamente verso il basso.

Il progetto di coltivazione della cava prevede innanzitutto il riporto del terreno di scopertura precedentemente asportato ed accatastato nell'area di cava.

All'interno dell'area di cava si procederà in primo luogo con la sistemazione dell'area di versante secondo le modalità determinate dalla variante che prevede la realizzazione di gradoni contestualmente allo stendimento del terreno vegetale precedentemente accantonato e quindi con l'ulteriore apporto di terreno vegetale, di provenienza esterna, fino ad assicurare un franco di coltivazione omogeneo.

Il progetto di rinverdimento prevede l'utilizzo del materiale terrigeno accumulato in cava durante l'attività estrattiva e terreno reperito in loco avente adeguate caratteristiche pedologiche. Tale materiale verrà trasportato con autocarri leggeri e messo in opera sulle scarpate tramite escavatore cingolato, ottenendo uno spessore finale medio di circa 30 cm.

La nuova area pianeggiante, risultante dallo sbancamento, presenterà quota media di 18,00 m.s.l.m. e avrà uno spessore medio di terreno vegetale di 50 cm.



All. A

n. 29 - 4 NOV. 2016

Le 5 fasi

L'opera di ripristino ambientale riguarda, come *fase 1*, la sistemazione dei versanti attraverso un'opera di modellazione tendente a riprodurre il più fedelmente possibile, sotto il profilo morfologico, l'attuale assetto dell'area. Il progetto di variante, rispetto la soluzione precedente, prevede una maggiore armonia progettuale che ripercorre, a fine lavori, la conformazione e le caratteristiche formali.

Dal punto di vista dell'assetto geomorfologico nel progetto di variante, le opere di ripristino ambientale procedono, come nel progetto originario, man mano che le superfici di scavo raggiungeranno la conformazione planoaltimetrica finale di progetto, partendo, naturalmente, dall'alto, e quindi dal nuovo pendio collinare.

Il Proponente sottolinea che, essendo la ricomposizione effettuata contestualmente alla coltivazione, potrà essere garantita la sua efficacia mediante una costante azione di monitoraggio, con possibilità di apportare correzioni ed integrazioni.

Si sottolinea, inoltre, come la scelta del tipo di ricomposizione ambientale sia stata rivolta al recupero dei con visuali originari, per quanto riguarda il fronte del pendio collinare ed all'utilizzo della parte pianeggiante per usi produttivi agricoli. Il progetto di ricomposizione ambientale ha lo scopo di restituire un'area che sarà sicuramente con morfologia differente rispetto a quella originaria, tuttavia il Proponente ritiene che sarà inserita armoniosamente in un rinnovato contesto paesaggistico.

Pertanto, tenuto conto delle esigenze degli interventi di modellamento del fronte che devono pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesistico, evitando tagli netti e morfologie regolari, e ferme restando le esigenze di stabilità dei fronti e le relative condizioni di sicurezza, già a partire dalla *fase 2*, nel momento in cui la porzione di pendio posta tra quota 75 e quota 50, rivolta verso Monte S. Giorgio, sarà stata profilata con l'inclinazione prevista, si procederà al suo ripristino: con questa fase il ripristino sarà di 6 505 m², di cui 2 970 m² a bosco e 3 535 a prato.

Nella *fase 3* di coltivazione, il ripristino procederà sempre sul versante nord est del promontorio, secondo le modalità sopra descritte: le quote di ripristino saranno comprese tra 35 e 50 m s.l.m.m.

La quantità progressiva di ripristino raggiunge i 15.816 mq, di cui complessivi 7.640 mq a bosco e 8.176 a prato, parziali 4.670 di area boscata e 4.641 a prato.

Con la *fase 4* quasi tutto il nuovo pendio sarà ricomposto raggiungendo la quota totale di mq 53.825,00, di cui mq 28.007 di area boscata, realizzata secondo le procedure sopra descritte. parziali in questa fase si realizzeranno mq 20.367,00 di aree boscate e mq 17.642,00 di area a prato permanente realizzato con idrosemina.

Analogha procedura sarà applicata nelle fasi successive fino a raggiungere la quota finale e l'inclinazione definitiva del pendio prevista dal progetto (da 7° a 34°). Per la parte in pendio, appena un settore avrà raggiunto la configurazione di scarpata definitiva, si procederà alle operazioni di ricomposizione ambientale, sempre partendo dall'alto e dalla posizione che risulta prima visibile dall'esterno. Analogamente, per la parte che risulterà pianeggiante, il ripristino avverrà non appena raggiunta la quota di scavo di progetto.

Con la *fase 5, parte prima* si raggiunge complessivamente una superficie totale ricomposta di 128.908,00 mq a fronte di una superficie di intervento parziale di soli 14.400,00 mq.

Con la *fase 5 parte seconda*, che avrà durata di 1,7 anni, si procederà alla ricomposizione dell'area pianeggiante da utilizzare ad uso agricolo; si procederà da sud, dove l'attività estrattiva è completata, procedendo poi verso est e verso nord, non appena asportate le rispettive porzioni della "corona" naturale lasciate per ultime a protezione visiva ed acustica dell'attività di cava.

La porzione pianeggiante, della superficie di mq 116.790 (somma di 52.408,00 della fase 5.1 e 64.382,00 della fase 5.2), sarà ricoperta per circa 50 cm utilizzando tutto il residuo terreno vegetale di scotico precedentemente accumulato.

Scala temporale

L'intervento è destinato ad essere realizzato nell'arco di 15 anni.

Ripristino vegetazione naturale

Il progetto prevede sostanzialmente la rinaturalizzazione del tratto di versante interessato dall'attività estrattiva, mentre l'area pianeggiante è destinata ad essere riconvertita all'attività produttiva agricola.

Impianto area boscata	47.215 mq
Impianto seminativo	116.790 mq
Impianto prati	29.285 mq
PARZIALE	193.290 mq
Strade bianche, fossi e scoline	2.910 mq
TOTALE	196.200 mq



Lavorazioni complementari

Le lavorazioni complementari che sono comunque funzionali alla attività post cava ma che rivestono un ruolo significativo anche per l'aspetto paesaggistico sono le seguenti:

- la creazione di fossi e scoline inerbite;
- creazione di viabilità interpoderale in terra battuta;
- sentieristica di servizio alla gestione del verde e con funzione ricreativa;
- Pista ciclo-pedonale e viabilità protetta per i "diversamente abili".

Progetto 2012		
Superficie di escavazione	mq	221.700
Volume estratto	mc	4.560.438
Variante volontaria - Progetto 2013		
Superficie di escavazione	mq	196.200
Volume estratto	mc	3.873.000
- di cui calcare:	mc	3.807.000
- di cui rimanenza (litotipi basaltici al netto del terreno di scopertura):	mc	66.000
Durata prevista escavazioni (compreso ripristino ambientale)	anni	15
Fasi	n	5
Produzione media annua	mc/anno	258.000
Area destinata a strada di accesso e servizi	mq	6.000
Terreni in disponibilità complessivi	mq	258.204

Fase n.	Intervento (mq)	Area boscata (mq)	Area prato (mq)	Area agricola (mq)	Strade scoline (mq)	Totale ricomposto (mq)
Fase 1 parte 1	15.700,00					
Fase 1 parte 2	33.100,00					
Fase 2	40.900,00	2.970,00	3.535,00			6.505,00
Fase 3	50.700,00	4.670,00	4.641,00			15.816,00
Fase 4	27.200,00	20.367,00	17.642,00			53.825,00
Fase 5 parte 1	14.400,00	19.208,00	3.467,00	52.408,00		128.908,00
Fase 5 parte 2	14.200,00			64.382,00	2.910,00	196.200,00

Alternative progettuali.

Le alternative prese in considerazione dalla ditta proponente sono le seguenti:

- Ipotesi zero: la non realizzazione del progetto.


La non realizzazione del progetto comporterà il mantenimento della situazione attuale. Gli effetti prodotti possono essere valutati come di seguito indicato.

Effetti positivi:

- assenza degli impatti sull'ambiente: attività di trasporto dei materiali, produzione di polveri;
- assenza degli impatti sul terreno e sulla morfologia del versante;
- assenza degli impatti sul paesaggio.

Effetti negativi:

- minore disponibilità nel mercato dei materiale per il settore dei rilevati stradali, con ipotizzabile aumento dei prezzi;
- minore disponibilità occupazionale e minore indotto rappresentato dall'attività di terzi che forniscono servizi per l'attività: coltivazione e trasporti all'interno dell'area di cava, manutenzioni, trasporti da e per la cava;
- maggiori impatti per il numero maggiore di traffico indotto generato da tragitti provenienti da altre cave esistenti ubicati in contesti lontani dall'ambito di utilizzo;
- necessità di ampliamento di una o più cave esistenti per rispondere alle esigenze del mercato.



La non attuazione del progetto può avere come effetto quello di indurre alla ricerca di nuovi progetti per rispondere comunque alle esigenze del mercato, quali l'ampliamento di cave esistenti, unendo più fronti di scavo ed intaccando ambiti naturalistici più vasti, fatto questo che sicuramente porterebbe ad impatti negativi maggiori.

Soluzioni alternative

La ricerca di un sito alternativo può essere eseguita analizzando le carte tematiche allegate che evidenziano gli elementi che caratterizzano il territorio nel raggio di 1 km circa e 5 km nel caso dell'influenza visiva. Tuttavia nel raggio di qualche chilometro non esistono siti costituiti dal medesimo materiale, in particolare la "Scaglia Rossa", che ne possono permettere un qualche sfruttamento con i medesimi scopi. Tutto ciò escluso il sito già oggetto di istanza di cava denominato "Monte Cogolo" posto però a maggiore distanza dall'asse autostradale Valdastico Sud. Per tale contesto è prevista specifica prescrizione.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti (per la fase di coltivazione e di ricomposizione) e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal Proponente.

Atmosfera

Clima

Il territorio di Albettono presenta un gradiente di distribuzione delle precipitazioni annue che si aggira attorno ad una media di circa 900 mm all'anno. I mesi più piovosi sono quelli autunnali e primaverili e, precisamente, ottobre/novembre e aprile. Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1996-2007 dall' ARPAV, nel Comune di Albettono la temperatura media annua si attesta sui 13.2°C. Il Territorio in esame è interessato principalmente da venti provenienti da Nord, Nord-Est. La velocità del vento è molto modesta.

Aria

Nel Comune di Albettono le emissioni da attività industriali sono limitate, essendo l'economia locale legata ancora in misura consistente all'attività agricola. Si deve tener conto però della presenza della Strada SP 247 Rivera Berica che lambisce il confine occidentale del comune e che risulta caratterizzata da un livello di traffico elevato.

Suolo e sottosuolo

Morfologia del territorio

Il territorio di Albettono appartiene al sistema geografico della medio-bassa pianura veneta. Albettono si trova tra due sistemi montuosi importanti: i Colli Euganei e i Colli Berici.

Il contesto di riferimento ha caratteristiche tipiche degli ambiti di pianura con una rete idrografica sviluppata e presenza dominante di seminativi, a testimonianza dell'importanza dell'agricoltura in questo territorio.

Litologia

Una prima analisi litologica del territorio di Albettono rivela la preponderanza di suoli costituiti da limi e argille in corrispondenza della pianura alluvionale, e una fascia piuttosto estesa a sud costituita da sabbie, in corrispondenza di alcuni paleovalvei.

Nelle colline di Albettono affiorano, quindi, rocce calcaree - marnose di origine sedimentaria, cui si associano localmente rocce eruttive di tipo basaltico. Nel settore centrale dell'area indagata, attorno alla sommità di quota m 86.70 s.l.m., sono stati inoltre individuati in affioramento dei litotipi a composizione basaltica l.s., variamente alterati, appartenenti ad un apparato vulcanico (camino di lava) che si è intruso all'interno dei sedimenti suborizzontali - poco inclinati della Scaglia rossa, causando, negli immediati dintorni delle pareti del camino stesso (alcuni metri), un aumento della inclinazione degli strati sedimentari, fino a renderli quasi verticali.

I terreni di pianura, che delimitano parzialmente l'area in esame, sono costituiti da depositi detritici e alluvionali, legati in gran parte, quest'ultimi, ai cicli deposizionali di età quaternaria del sistema Brenta-Bacchiglione.

Idrogeologia

Le indagini condotte consentono di escludere per l'area collinare indagata una circolazione idrica nel sottosuolo di qualche rilevanza.

Geositi

Non si sono rinvenuti geositi nel territorio comunale né particolari significatività geologico-ambientali.

Allegato A
n. 23

- 4 NOV. 2016



Ambiente idrico

Nell'Area di cava non esistono corsi d'acqua superficiali; in occasione di eventi meteorici importanti le acque sono drenate dalle canalette ai lati delle strade. La qualità dei corsi d'acqua superficiali all'interno del comune mostra un ambiente da inquinato a poco inquinato. Deve essere inoltre rilevato che il comune di Albettono risente del fenomeno di inquinamento delle acque sotterranee legato all'azoto derivante in varia misura da attività agricole e dal sottosuolo torboso in alcuni ambiti.

Sistema fisico

Rumore

Le aree interessate dalla cava di progetto nei territori di Albettono (VI) e di Barbarano risultano essere classificate dai rispettivi piani di classificazione acustica in classe III (questo sia per l'attività che per i recettori sensibili a maggior rischio di disturbo).

Illuminamento

L'intero territorio della Regione Veneto risulta avere livelli di brillantezza artificiale superiori al 33% di quella naturale ed è pertanto da considerarsi inquinato. Il valore limite di riferimento (secondo UAI - Unione Astronomica Internazionale) è infatti il 10%.

Radiazioni non ionizzanti

Elettrodotti

Il territorio di Albettono è interessato dal passaggio di tre linee di alta tensione per un totale di circa 14 km. L'area di cava ricade all'interno la fascia di rispetto della linea Dugale-Camin, ma non esprime elementi conflittuali con la medesima.

Stazioni radiobase

Nel Comune di Albettono e nel comune contermini l'area di progetto, Barbarano Vicentino, sono installati impianti per la radiocomunicazione. Per tutte le stazioni, la cui distanza supera i 2200m, il valore del campo elettrico è <1 (V/m). Tali stazioni sono ininfluenti in riferimento alle attività previste dal progetto.

Radiazioni ionizzanti

Si ricorda che sono considerati comuni a rischio radon i territori con percentuali di abitazioni che superano i 200 Bq/m3 nel 10% dei casi. Le concentrazioni di radon per il territorio in esame sono pari al 6.5%. Tali dati sono ininfluenti in riferimento alle attività previste dal progetto.

Biosistema

Vegetazione coltivata

In generale il contesto di riferimento del territorio di Albettono vede la predominanza delle colture agricole. Tra queste i seminativi sono di gran lunga le coltivazioni più diffuse, in particolare mais, soia e barbabietole, seguiti dai vigneti.

Vegetazione spontanea terrestre

Nell'area di cava, una cospicua parte della superficie di scavo è occupata da prati da sfalcio di graminacee: arrenatereto planiziale-collinare. In corrispondenza del terreno che forma la base della vallecola, la superficie è investita a colture sarchiate e, precisamente, da soia. Si trovano delle formazioni forestali di latifoglie, soprattutto di origine antropofila (robinieti) e formazioni mesofile: potenziale rovereto tipico (querceto mesofilo di rovere tipico).

Fauna

Il quadro faunistico generale è soprattutto composto da animali caratteristici degli ambienti agrari e delle formazioni forestali degradate di cedui. L'attuale fauna dei mammiferi è pertanto costituita essenzialmente dalla lepore comune, da insettivori e da piccoli carnivori. L'avifauna appare ricca e varia, compromessa però sempre dall'attività venatoria, dall'abuso dei pesticidi e dei diserbanti in agricoltura e dall'inquinamento dovuto all'immissione di fauna alloctona. Per quanto concerne la popolazione ornitica più strettamente correlata alle colture e al paesaggio agrario si rileva una generica scarsità di specie di un certo interesse, costituite quasi sempre da popolazioni molto numerose, sia durante il periodo riproduttivo, sia durante le migrazioni (storni, passerì, cornacchie). Sono invece più ricche di specie gli ambienti più naturaliformi come le siepi, i cespugli, i filari, e le macchie boscate, soprattutto negli ambiti collinari. I rettili e gli anfibi sono poco rappresentati.



Allegato A
 al decreto
 n. 4 NOV. 2016
Ecosistema

Unità ecosistemiche

Nell'area in esame è fortemente predominante la componente antropica: i boschi che un tempo formavano un fitto mosaico di habitat ricchi di biodiversità sono stati progressivamente eliminati e sostituiti dall'uomo dalle colture agrarie e dalle zone urbane.

Le aree caratterizzate da una maggiore naturalità sono qui rappresentate dalle formazioni forestali di recente formazione localizzate negli ambiti di collina dell'area di cava e del suo intorno.

Aree protette

Nel territorio di Albettono non sono localizzate riserve e parchi naturali.

Il Parco Naturale dei Colli Euganei è localizzato, nel punto più vicino, a 3.800 metri. I siti NATURA 2000 prossimi alla cava sono:

- SIC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei", localizzato ad una distanza di 3.800 m
- SIC IT3220037 "Colli Berici", localizzato ad una distanza di 4.600 m.

Aree di interesse naturalistico

Nel caso dell'ambito della cava e nel territorio limitrofo non sono segnalati siti importanti per la flora e la fauna.

Rete ecologica

Nel territorio di Albettono, tra gli elementi della rete ecologica segnalati dalla Tav.9 del PTRC sono evidenziati i corridoi ecologici, in questo caso rappresentati da aree boscate collinari e aree agricole dotate di un certo interesse paesaggistico-ambientale.

I corridoi ecologici sono collegamenti lineari e diffusi fra *core-areas* e fra esse e gli altri componenti della rete, rappresentati dall'area nucleo dei Colli Berici e dall'area nucleo dei Colli Euganei.

Per l'area di intervento non sono segnalati elementi di rilievo; a sud-ovest è segnalato un corridoio ecologico: si tratta del Parco Naturale "Pineta di San Giorgio".

La Carta del Sistema Ambientale del PTCP di Vicenza contempla altri elementi: l'area di scavo interessa la *stepping stone* "Colline e Valli di Albettono".

Sistema infrastrutturaleRete idrografica

Tutte le acque raccolte nel territorio agricolo circostante le colline di Albettono confluiscono nello Scolo Bisatto e nello Scolo Canaletto, per poi raggiungere il Fiume Bacchiglione.

La rete di drenaggio della pianura adiacente al sito della cava è composta da diversi corsi d'acqua minori, che vengono utilizzati come scolo e per l'irrigazione dei campi coltivati.

Rete stradale

Il territorio comunale è caratterizzato da una buona viabilità sia principale che secondaria, soprattutto in considerazione della realizzazione all'Autostrada A31 Valdadige.

Uno dei due nuovi caselli di accesso sarà realizzato proprio ad Albettono - Barbarano Vicentino, a Nord della futura cava.

Sistema insediativo

Le aggregazioni urbane maggiori si rinvengono, nel capoluogo e presso le due frazioni, mentre in prossimità dell'area di progetto si trovano poi alcuni edifici sparsi lungo la viabilità e corti rurali.

Salute e benessere della popolazioneSistema socio economico

Per il territorio di Albettono, i dati sono in linea con la provincia: le unità locali attive si concentrano in agricoltura, commercio, settore manifatturiero e costruzioni. La stessa industria manifatturiera riveste un ruolo importante.

Sistema culturale e ricreativo

Numerosi scavi effettuati nelle zone dei Berici e degli Euganei hanno portato alla luce resti e manufatti attestanti la esistenza dell'uomo nelle epoche preistoriche più remote.

Nel territorio non sono presenti aree archeologiche significative. Tuttavia, sono stati individuati numerosi siti di ritrovamento, ossia aree a rischio archeologico.

Nel territorio di interesse valutativo si possono trovare infatti alcune ville di notevole valore storico ed artistico: Villa Negri De Salvi, parco della stessa Villa Negri de Salvi, Villa Ricci Manfredini, Villa dei Campiglia, Villa Pigafetta, Villa Giustina, la chiesa parrocchiale, intitolata alla natività di Maria Vergine, la Chiesa di San



Silvestro, la chiesetta dei Santi Vito e Modesto, la Chiesa Dei S.S. Filippo e Giacomo, la Chiesa di San Giovanni Battista e la Chiesa Di San Michele.

Pista da motocross

Nella zona collinare in corrispondenza del Monte Covolo, a nord del centro abitato di Albettono e appena a sud-ovest dell'area di scavo si trova una pista da motocross che ospita anche eventi e manifestazioni importanti.

Piste ciclabili e itinerari di interesse naturalistico

È presente un itinerario stradale che partendo dal Comune di Costozza e seguendo il corso del Canale Bisatto, attraversa i paesi lungo la S.P. Riviera Berica fino all'altezza dell'incrocio di via Ca' Bregana, per poi attraversare il comune di Albettono e terminare in località Vo' Vecchio.

Il piano d'area Monti Berici e anche il PRG fanno esplicitamente riferimento alla pineta di Monte S. Giorgio, (esterna all'area di futura escavazione) dalla quale si dipartono diversi percorsi.

Il paesaggio

Il territorio in esame ricade all'interno della pianura berico-euganea, caratterizzata dalla presenza di alcuni modesti rilievi collinari che rappresentano una sorta di "ponte" geografico tra i due principali rilievi dell'area: i Monti Berici ed i Colli Euganei. Il paesaggio dunque presenta:

- da un lato la pianura contrassegnata dal susseguirsi continuo, piatto e monotono degli appezzamenti coltivati, bordati da canali, fossi e scoline, lungo le quali ogni tanto troviamo siepi o filari alberati;
- dall'altro lato le colline che originano un paesaggio maggiormente articolato, e su cui gli elementi naturali, quali soprattutto i boschi, appaiono prevalenti ed in stato di incremento a causa dell'intervento antropico poco presente e localizzato esclusivamente nelle aree dove agisce con la coltivazione della vite e lo sfalcio dei prati.

Il carattere e la tipicità del settore di pianura sono dati dall'espansione orizzontale degli spazi con la presenza di aree coltivate e fortemente antropizzate.

Nel caso specifico l'evoluzione delle attività antropiche, e in particolare l'ultimazione dell'autostrada, ha individuato una nuova frammentazione che genera una progressiva riduzione della "grana" del mosaico ambientale e un aumento dell'isolamento degli elementi che lo costituiscono le *patches*.

Le valutazioni sul paesaggio, redatte secondo le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti - Approvate con D.G.R. n. 8/11/202, n. 7/11045, ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lombardia." sono state affrontate nella Relazione Paesaggistica (All. A 21bis).


Stima degli impatti

Dalla matrice degli impatti elaborata dal Proponente risulta che, in termini assoluti, l'esecuzione del progetto induce i maggiori effetti sul sistema atmosferico, e sul litosistema e, a seguire, sul sistema del paesaggio.

Mitigazioni

Il progetto di coltivazione della cava, così come è stato elaborato nella sua ultima versione della Variante in riduzione, presentato il 05/06/2013 prot. n. 238561 UC-VIA, contiene al suo interno una serie di misure di mitigazione che ne costituiscono una parte integrante, e che di seguito vengono messe in maggiore evidenza:

- una strategia di avanzamento del processo di lavorazione che presuppone una certa contemporaneità tra le successive fasi estrattive ed i lavori di ripristino, soprattutto a partire dalle effettive fasi di maggior "estrazione"; ciò consentirà di giungere, concluse tutte le fasi a fine coltivazione, con l'area escavata già ricomposta e reintegrata nell'ambiente;
- l'utilizzo dell'idrosemina quale tecnica più veloce e più efficace per l'inerbimento delle superfici da ricomporre;
- l'utilizzo della scarpata originaria come barriera visiva per il piano di escavazione: il *modus operandi* prevede l'escavazione delle superfici poste tra l'attuale scarpata e il perimetro finale della cava; il piano di escavazione avrà sempre una quota inferiore di circa 15 m rispetto al ciglio di tale scarpata. Inoltre la stessa, nel caso non fossero presenti elementi arborei, sarà prontamente piantumata con esemplari adulti di 1.8-2.0 m. In tal modo un'ampia porzione delle aree in escavazione risulterà non visibile;
- la costruzione di barriere di terreno rinverdito: saranno realizzate con il terreno di scotico dei terrapieni alti circa 12 m, piantumati con alberi di altezza 3.00 m all'impianto, con lo scopo di creare un effetto mitigativo a protezione dell'edificio abitativo posto ad est e di quelli più prossimi all'area degli impianti;
- lo svolgimento delle lavorazioni esclusivamente in orario diurno: tale misura avrà effetti meno impattanti sulla fauna in particolare, limitando così il transito dei mezzi di trasporto e le emissioni rumorose a questa fase del giorno;
- il lavaggio dei camion per il trasporto del materiale escavato all'uscita cava tramite immersione in una vasca apposita: tale misura consentirà di limitare la dispersione di polveri. Inoltre l'acqua impiegata nei



All. A al decreto
n. 28 del 4 NOV. 2016

N. _____ DEL _____
PAG. N. 27/55

lavaggi viene completamente recuperata e ricircolata nell'impianto stesso; il contenuto della vasca di decantazione sarà periodicamente conferito ad una ditta autorizzata per lo smaltimento in discarica;

- l'impianto di illuminazione a norma rispetto la vigente normativa anti-inquinamento luminoso (L.R. n. 17 del 07/08/2009);
- l'uso di teloni coprenti sopra il vano di carico dei camion al fine di limitare la dispersione del materiale escavato trasportato con conseguente riduzione delle polveri;
- l'utilizzo di impianti ed attrezzature di qualità elevate, di ultima concezione, che permetteranno la riduzione al minimo delle emissioni inquinanti e rumorose;
- l'utilizzo di impianti di depolverizzazione per via umida ideati per cave e cementifici che permetteranno di ridurre di molto la produzione di polveri nelle operazioni di scavo;
- l'utilizzo della maggior parte dei macchinari provenienti da una cava vicina distante circa 1 km, la cui attività è finita; ciò permetterà di non sovrapporre e sommare due attività di cava all'interno dello stesso ambito territoriale, anche in termini di traffico veicolare circolante sulle strade;
- l'inizio della cava solo a completamento dell'autostrada in costruzione "Valdastico sud", quindi a chiusura del cantiere che la riguarda attivo a poche centinaia di metri di distanza; ciò consentirà di non avere due attività impattanti contemporanee, soprattutto per quanto riguarda la circolazione di autocarri a motore;
- la ricomposizione ambientale secondo una logica di ripristino paesaggistico e naturalistico che ipotizza la creazione di un paesaggio, interprete del processo profondo di trasformazione del luogo, che sia portatrice dei valori naturalistici e paesaggistici presenti e potenziali nell'area, e sia capace di dare una identità diversa, ma allo stesso tempo in coerenza con le unità ecologiche, paesaggistiche e agricolo-produttive presenti. Verranno inoltre messi a dimora nuovi filari alberati lungo le scoline e le capezzagne e lungo la nuova strada di accesso alla cava, che potrà dunque essere utilizzata come via di accesso all'area ripristinata ed al vicino Parco di Monte S. Giorgio;
- il convogliamento dello scarico dei servizi in una fossa imhoff e quindi in un vassoio assorbente (fitodepurazione), prima di essere dispersi mediante subirrigazione;
- la compensazione idraulica delle aree impermeabilizzate attraverso la costruzione di una scolina lungo la nuova strada di accesso e di una perimetrale alla base della scarpata finale;
- la realizzazione di una corsia centrale di svincolo in corrispondenza dell'innesto della strada di accesso sulla SP 8, finalizzata a migliorare la sicurezza dell'incrocio.

La viabilità di accesso alla cava da realizzarsi (collegamento fra strada provinciale 8 e area di cava) costituisce pertinenza mineraria ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 44/1982, è soggetta alla prescrizione della Soprintendenza e a quelle dell'art. 21 ultimo comma della L.R. n. 44/1982, previo conforme parere della Soprintendenza da acquisirsi prima del provvedimento di estinzione della cava e ultimati a fine lavori di estrazione.

Compensazioni

Il progetto inoltre individua alcune compensazioni da attuare quale "risarcimento" degli effetti indesiderati generati dalle opere di progetto: la strada di accesso alla cava rimarrà nella disponibilità delle Amministrazioni comunali, quale via per accesso ai campi, per gestione e manutenzione dell'area collinare, per accesso al Parco Campagna di Colle San Giorgio;

- Compensazione forestale: versamento quota a fondo regionale per compensare una parte della riduzione della superficie boscata;
- Compensazioni monetarie o in termini di opere pubbliche ad esempio pista da motocross, strade e marciapiedi.
- Compensazioni storico culturali. L'estrazione della cava in progetto permetterà di dare vita ad una serie di azioni mirate a ricostruire e recuperare i principali elementi e/o luoghi simbolici depositari della memoria storica e dell'identità collettiva di valore storico, testimoniale, culturale di Albettono. L'itinerario "della pietra" potrebbe dunque collegarsi con gli itinerari esistenti e, nell'insieme, offrire al turista l'opportunità di visitare gli edifici di interesse storico-architettonico e religioso come le ville (es. Villa Campiglia Michelazzo, Villa Negri de Salvi Rampazzo, Villa Giustina) il centro della moda (in Villa Negri) e le chiese, ma anche di ammirare gli edifici dell'archeologia industriale e conoscere la storia legata all'estrazione della pietra e della produzione della calce (Torre Colombara e il canale Bisatto da qui verso la fornace di cava SIG per arrivare alla fornace di Lovolo). L'attuazione del progetto sarà occasione infatti per realizzare un progetto di recupero della Torre Colombara e delle due fornaci sopra descritte e di realizzazione di un percorso didattico che le colleghi.

Tali misure sono già state concordate nelle linee generali con l'Amministrazione e troveranno puntuale definizione nella convenzione (art. 20 della L.R. n. 44/1982).

Monitoraggio

Di seguito sono elencate le misure di monitoraggio ritenute necessarie dal proponente:



- Qualità dell'aria, rumori e vibrazioni: l'intervento proposto prevede un sistema programmato di controllo riguardante la qualità dell'aria e i rumori. Saranno effettuate rilevazioni fonometriche (rumore dovuto all'attività estrattiva e al trasporto) che attestino l'efficacia delle barriere antirumore (terrapieni) nei pressi dei recettori sensibili.
Il proponente ritiene che non siano necessarie misure di monitoraggio per la verifica delle sostanze aerodisperse (inquinamento atmosferico dovuto all'attività estrattiva): è già prevista infatti l'installazione di impianti di depolverizzazione per via umida ideati per cave e cementifici che riducono notevolmente la produzione di polveri durante operazioni di scavo.
Non ritiene altresì necessarie azioni di monitoraggio per la misura delle vibrazioni.
- Ambiente Idrico: Durante la coltivazione della cava si provvederà ad effettuare il monitoraggio tramite piezometro con sonda per l'acquisizione del livello di falda e di alcuni parametri chimico-fisici che attestino l'invarianza della qualità delle acque da effettuarsi con rilevazioni con cadenza almeno annuale.
- Suolo e Sottosuolo: Durante lo svolgimento dell'attività di coltivazione dovranno essere comunque condotte verifiche di stabilità dei fronti di cava. In fase di ripristino, sarà in ogni caso necessario eseguire in modo corretto la piantumazione delle specie arboree e la costituzione del manto erboso, ed effettuare la sua prima manutenzione.
- Flora, fauna, ecosistemi: Durante le diverse fasi di svolgimento dell'attività di coltivazione dovranno essere condotte indagini periodiche da parte di tecnici specializzati, indicativamente con cadenza biennale, mirante a monitorare il reale attecchimento delle specie piantumate, nonché l'affermarsi e l'evolversi della vegetazione nelle aree a ripristino ambientale.
- Beni archeologici: Nonostante, le analisi e lo studio della bibliografia e della Carta archeologica del Veneto escluda la presenza di ritrovamenti archeologici nell'area di scavo, è comunque necessario eseguire rilievi archeologici preventivi sull'area di cava.

3 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e le integrazioni progettuali presentate dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

4 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.

Riguardo alla localizzazione dell'intervento nei confronti dei siti Natura 2000, è opportuno precisare che gli interventi sono esterni alla Rete Natura 2000. Gli ambiti naturalistici più vicini sono rappresentati da:

- SIC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco" localizzati a 3.700 m di distanza;
- SIC IT3220037 "Colli Berici" localizzati a 4.600 m di distanza.

Al progetto è allegata una "Dichiarazione di non incidenza" redatta secondo le linee guida dell'Allegato A della DGRV n. 3173/2006.

Lo studio eseguito ha dimostrato che si può escludere il verificarsi di significativi effetti negativi sui siti della rete Natura 2000.

Nella Relazione Istruttoria n. 233/2013 trasmessa agli UC-VIA il 30/10/2013 prot. n.468967, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissione (VAS-VINCA-NUVV) prende atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza per il progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava in oggetto e dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10/10/2006.

5 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC-VIA le Osservazioni che si riportano di seguito in forma di sintetico richiamo. Si evidenzia comunque che quasi tutte le osservazioni pervenute fanno riferimento al progetto originario, pervenuto all'UC-VIA della Regione in data 28/09/2012.

La documentazione integrativa, che propone delle modifiche al progetto originario, consegnata dal Proponente in data 05/06/2013, prot. n.238561 UC-VIA, a seguito degli incontri sopravvenuti a chiarimento del progetto presentato e delle osservazioni pervenute, ha apportato adeguamenti e modifiche in riduzione dei volumi e delle superfici da coltivare, e conseguentemente degli impatti derivanti dall'attività richiesta. Tali soluzioni integrative progettuali in riduzione, con le prescrizioni stabilite, nel concreto assorbono e allineano i contenuti dell'istanza ai principali contenuti emersi dalle osservazioni pervenute.


Il Proponente ha inoltre redatto un documento di Controdeduzioni puntuali alla maggior parte delle osservazioni pervenute, acquisito dagli Uffici UC VIA con nota prot. n. 404532 del 25/09/2013 di cui si rimanda alla lettura.

Di seguito si riportano le principali ed assorbenti osservazioni pervenute in forma di sintetico richiamo e le controdeduzioni del Proponente e le controdeduzioni della Commissione regionale V.I.A.:



Al ... al ...
n. 29 del 4 NOV. 2016

1.	<i>Tenuta Monte San Giorgio SSA (PD) – Prot. VIA n. 535537 del 26/11/2012 – rif. Progetto 2012</i>
	<p><i>Osservazione</i> L'azienda ritiene che la realizzazione della cava in oggetto comporti disturbo al contesto paesaggistico e naturale, ai quali il marchio e i loro prodotti sono strettamente legati, inoltre temono effetti negativi sui vigneti causati dalla produzione di polveri.</p> <p><i>Controdeduzioni Commissione VIA</i> Le modalità di coltivazione e ricomposizione ambientale previste per la cava in progetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite costituiscono garanzia di tutela del sito interessato e dei valori espressi dal più ampio contesto paesaggistico ed ambientale. In riferimento alle polveri prodotte dalla coltivazione della cava sono previste idonee cautele rafforzate da apposite prescrizioni, affinché il più ampio contesto e l'attività agricola al contorno non risentano di effetti negativi. Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico le fasi di coltivazione sono oggetto di precise disposizioni espresse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tali disposizioni, visti gli elaborati progettuali e bilanciati e valutati i contrapposti interessi, sono state integralmente condivise e recepite in sede di parere.</p>
2.	<i>Sig. Lodovico Fosser, via Rampezzana n.8, 36021 Barbarano Vicentino (VI)- Prot. VIA n. 543637 del 29/11/2012 - rif. Progetto 2012</i>
	<p><i>Osservazione</i> Il Sig. Lodovico Fosser è proprietario del complesso immobiliare "Cà Barziza" che dista 500 ml dal sito individuato per il progetto di cava. Si osserva quanto segue: la realizzazione della cava viola la disciplina legislativa che dispone di interesse pubblico la zona del Colle Lovertino e colline adiacenti ai sensi del DM del 13,09.1975; entra in conflitto con la classificazione di "Edificio di interesse architettonico e parti del territorio vincolate ai sensi del Dlgs 490/199" riferito a Cà Barziza; comporta un aumento di traffico veicolare pesante;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 l'impianto creerebbe inquinamento acustico, produzioni di polveri e deturpamento visivo; 2 causerebbe la perdita di valore commerciale dell'immobile Cà Barziza; 3 determinerebbe un depauperamento del luogo di culto dell'Oratorio di San Cristoforo e Antonio da Padova, ossia della chiesetta facente parte del complesso immobiliare. <p><i>Controdeduzioni Commissione VIA</i> Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 18 della presente tabella.</p>
3.	<i>Italia Nostra, Sezione Medio e basso Vicentino, via Carbonara 28, Vo' Di Brendola (VI) - Prot. VIA n. 545700 del 30/11/2012- rif. Progetto 2012</i>
	<p><i>Osservazione</i> Si chiede di poter intervenire nel procedimento amministrativo e si ritiene errata la valutazione finale sul reale impatto ambientale dell'intervento proposto.</p> <p><i>Controdeduzioni Commissione VIA</i> Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 14 della presente tabella.</p>
4.	<i>Comitato per la difesa dei colli di Albettono - Prot. VIA n. 549226 del 03/12/2012 - rif. Progetto 2012</i>
	<p><i>Osservazione</i> Si chiede agli enti di non concedere alla ditta la possibilità di perpetrare danni al nostro paesaggio con l'apertura di una nuova sede di escavazione. Se la domanda venisse accettata si presenterà un esposto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza per violazione della legge n.1497 del 29 giugno 1939.</p> <p><i>Controdeduzioni Commissione VIA</i></p>



Allegato A
29

- 4 NOV. 2016

Con riferimento alla situazione vincolistica si rileva che l'istanza così come avanzata risulta compatibile. Si richiama e condivide il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto non risulta in contrasto con disposizioni normative.

5. *Italia Nostra, Sezione Medio e basso Vicentino, via Carbonara 28, Vo' Di Brendola (VI) - Prot. VIA n. 34948 del 24/01/2013 - rif. Progetto 2012*

Osservazione

Si chiede ai due comuni di Albettono e Barbarano Vicentino che domandino alla Commissione VIA di attivare la procedura dell'inchiesta pubblica e di far esaminare da uno studio professionale competente le analisi tecniche presentate a supporto del progetto.

Si osservano inoltre i seguenti punti del progetto ritenuti poco approfonditi:

- A) le rocce vulcaniche e vulcanoclastiche basaltiche potrebbero generare polveri silicatiche (amianto) e quindi si evidenzia che nel progetto manca un'analisi chimica di queste;
- B) la valutazione dell'impatto acustico appare sottostimata;
- C) manca un'analisi del crollo dei valori immobiliari delle proprietà limitrofe.

Controdeduzioni Commissione VIA

Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 14 della presente tabella.

6. *Cittadini di Albettono e Barbarano Vicentino (VI) - Prot. VIA n. 56325 del 06/02/2013 - rif. Progetto 2012*

Osservazione

Sul colle S. Giorgio si sviluppano itinerari ambientali, riserve di caccia e in parte colture specializzate di vigneto ed uliveto e di una macchia boschiva di pregevole valore paesaggistico. Si ritiene che l'attività di cava comporterà uno sconvolgimento del sito a causa della produzione di rumori polveri scuotimenti stradali e inquinamento da transito degli automezzi (almeno 140 al giorno). Si osserva che la proprietà Cà Barzizza in corso di restauro ne verrebbe danneggiata dal punto di vista del valore economico oltre che per lo sfregio al contesto ambientale. Si ritiene che comprometterà l'equilibrio ambientale data l'entità della cava con l'estrazione di 4.500.000 mc circa di materiale in 15 anni e un'estensione di 250.000 mq circa. Tale zona è protetta da norme e vincoli di tutela a livello nazionale e da strumenti urbanistici sia a livello territoriale che comunale.

Vincolo paesaggistico Dlgs 42/2004

Il progetto è inserito in ambito protetto da vincolo paesaggistico sia per ragioni ambientali (superficie boscata vincolata secondo l'art. 14 della LR 52/78) che culturali (presenza di ville venete pregevoli). Il progetto comporterebbe la parziale scomparsa del colle S. Giorgio, la macchia boschiva eliminata: si ritiene il progetto incompatibile con il vincolo paesaggistico.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e Piani d'Area dei Monti Berici

Il PTRC dispone il divieto dell'apertura di nuove cave (voce 38 punto n.5), il Piano d'Area definisce di elevato valore paesaggistico il colle S. Giorgio e vieta l'apertura di nuove cave come prescritto dalle NTA art.13.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

si ritiene che l'intervento non sia compatibile e determini l'alterazione permanente del corridoio ecologico esistente: "Colli e Valli di Albettono" cod. IT3220034.

Piano Regolatore Generale (PRG)

L'area collinare di San Giorgio è individuata come "zona E1 agricola di salvaguardia" e "zona E1-Parco Campagna Colle S. Giorgio". Inoltre le zone collinari sono interessate al vincolo idrogeologico: per esse il PRG prevede il divieto di asportare qualsiasi materiale. Il progetto risulta incompatibile con le disposizioni di piano.

Partecipazione e informazione

Si ritiene che il Proponente non abbia provveduto in maniera adeguata ad informare la popolazione direttamente interessata dall'intervento e che abita nelle aree limitrofe al sito, né abbia consentito la partecipazione alla definizione del progetto preliminare.

Viabilità

I mezzi di trasporto pesanti in movimento previsti al giorno sono in numero di 138 per un periodo di 15



ALL. A al decreto N. _____ DEL _____
 n. 29 del 4 NOV. 2016 PAG. N. 31/55

anni: tale flusso di mezzi comporterà un movimento di polveri che creerà disagio ai residenti, un deposito sulle strade di questa a seguito di condizioni climatiche avverse, rendendo il fondo scivoloso, inoltre causerà rilevanti sollecitazioni alle infrastrutture.

Riduzione dei valori immobiliari locali

Si produrranno effetti negativi sui valori degli immobili, residenze, aziende agricole, ecc...

Regime transitorio della LR n.44 del 1982

La legge prevedeva il "Piano regionale dell'attività di cava". Il Piano è stato adottato nel 2003 con 21 anni di ritardo: ciò ha comportato il perdurare di un abuso del territorio in esame nel periodo transitorio. Il Piano ha accertato che questo territorio non è tra quelli in cui si può ricavare calcare per l'industria in grande quantità.

Controdeduzioni Commissione VIA

Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 17 della presente tabella.

7. Italia Nostra, Sezione Medio e basso Vicentino, via Carbonara 28, Vo' Di Brendola (VI) - Prot. VIA n. 56711 del 06/02/2013 - rif. Progetto 2012

Osservazione

L'area delle colline di Albettone oltre alla richiesta di coltivazione in oggetto è in realtà gravata dalla coltivazione di altre cave ed "ampliamenti" per un totale di 5.926.000 mc e 306.100 mq (30 ettari) e minacciata dalla richiesta di ulteriori coltivazioni di cave e miniere per un tot complessivo di 12.331.437 mc e 970.988 mq (97 ettari) pur essendo il sito di particolare pregio paesaggistico e sottoposto ad innumerevoli strumenti di tutela.

Le osservazioni preliminari sul progetto riguardano i seguenti argomenti:

- carenza di partecipazione ed informazione;
- carenza di analisi tecniche di controllo da parte dei comuni di Albettone e di Barbarano Vicentino: si chiede alle Amministrazioni comunali di incaricare uno studio professionale competente di esaminare e approfondire il progetto presentato.

Le osservazioni sullo studio di impatto ambientale riguardano:

- A) incompatibilità con il vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 ora Dlgs n.42/2004;
- B) incompatibilità con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento che prevede il divieto di apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse (punto 5 voce 38);
- incompatibilità con il Piano di Coordinamento Provinciale che nella tavola Sistema Ambientale individua l'area come "Core area/nodi della rete", ossia aree da sottoporre a tutela, inoltre sul sistema collinare in cui insisterebbe il progetto sono evidenziati dei corridoi ecologici collegati ai Colli Berici e Colli Euganei e il Parco Naturale "Pineta di San Giorgio" e lo stepping stone "Colline e Valli di Albettone".
- D) Incompatibilità con il Piano d'Area dei Monti Berici (PAMoB) approvato con DCR n.31/2008: definisce il valore paesaggistico del Colle di San Giorgio e un'icona di paesaggio denominata "Parco naturale Pineta S. Giorgio" che riporta all'art.31 il divieto di "apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto".
- E) Incompatibilità con il Piano Regolatore Generale comunale dove il PRG dispone il divieto assoluto di importare ed asportare qualsiasi tipo di materiale nelle zone gravate da vincolo idrogeologico;
- F) incompatibilità con Sito di Importanza Comunitaria: l'area in esame è ricompresa nel Sito di Importanza Comunitaria (S10) e Sito di Importanza Regionale (SIR) denominato Colline e Valli di Albettone IT3220034, all'interno della documentazione del progetto presentato nel 2012 non c'è la valutazione di incidenza ambientale.
- G) manca un'analisi chimica dei vulcanoclastiti.
- H) è assente un calcolo della riduzione dei valori immobiliari locali.
- I) la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria è carente.
- L) si ritiene che manchi un'effettiva necessità di calcare nelle richieste di mercato e non sia stato fatto un confronto, al fine di valutare un reale fabbisogno, con le concessioni già emesse ad altri siti estrattivi situati sugli stessi Colli Berici.



- M) è carente la valutazione sugli effetti delle variazioni climatiche locali.
- N) l'impatto visivo è stato sottovalutato.
- O) sono stati sottovalutati gli aspetti socio-economici-finanziari.
- Si chiede alla Commissione VIA, alle Amministrazioni Comunali e Provinciali di esprimere parere negativo.

Controdeduzioni Commissione VIA:

Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 14 della presente tabella.

8. Associazione Naturalistica Berici Orientali, Via Riviera Berica, 27 Barbarano Vicentino - Prot. VIA n. 57295 del 06/02/2013 - rif. Progetto 2012

Osservazione

L'associazione esprime il suo dissenso alla realizzazione del progetto su un sito importante e vincolato dal punto di vista storico-naturalistico. Si ritiene che:

- la pubblicità al progetto non sia sufficiente, l'elaborato "Riassunto non tecnico" non viene evidenziato e fornito distintamente;
- la complessità della pratica richiede necessariamente il confronto pubblico delle parti;
- la proponente SEB chiedendo la contestualità del giudizio di valutazione e dell'autorizzazione abbia introdotto surrettiziamente una illegittima procedura richiamando l'art.23 della LR 10/99 in quanto il progetto non ha titolo a chiedere la procedura semplificata;
- il progetto sia in contrasto con i principi generali e le finalità della LP 44/82;
- si propone una verifica del PRAC (2002/2012) e si rinvia a successive integrazioni in corso di elaborazione;
- l'intervento non sia giustificato alla luce di un dimostrato fabbisogno del materiale estratto da parte del mercato, nel progetto inoltre c'è incertezza di informazione su quale sia l'effettiva destinazione dei 4.500.000 mc di calcare marmoso ricavati;
- i materiali di cava non siano stati correttamente classificati (LR. 44/82, art.3);
- in merito ai temi idrologia e falda freatica, non sia stata fatta una corretta descrizione dell'andamento di falda in quanto non sono state estese le misurazioni in altri pozzi anche a sud del rilievo;
- data la presenza di mezzi pesanti, sia necessaria l'installazione nel piazzale asfaltato di un impianto di disoleazione per le acque di prima pioggia;
- rispetto al Quadro Programmatico del SIA, il progetto abbia gravemente sottovalutato il quadro vincolistico e le direttive e prescrizioni dei Piani urbanistici e territoriali;
- rispetto al Quadro Ambientale del SIA, il progetto abbia gravemente sottovalutato il grado di alterazione del sistema paesaggistico e ambientale;
- rispetto al Quadro Progettuale del SIA, il Proponente abbia focalizzato l'attenzione sulle attività di coltivazione e di ricomposizione ambientale con scarsa attenzione agli aspetti paesaggistici complessivi;
- rispetto al tema della procedura di Valutazione di Incidenza, il progetto debba essere assoggettabile a Vinca.

Controdeduzioni Commissione VIA

Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 16 della presente tabella.

9. Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica, via Quirico Rossi 13, Lonigo (VI) - Prot. VIA n. 63108 del 11/02/2013 - rif. Progetto 2012

Osservazione


- Osservazione 1. Si ritiene che basarsi sulla stazione di Montebello per la qualità dell'aria è del tutto insoddisfacente per emettere una base di riflessione in merito all'aria di Albettonne; non si tiene conto di attività che influenzano i valori dell'aria in prossimità del sito in oggetto quali per esempio l'essiccatoio Cooperativo Prodotti Agricoli di via Rampezzana, il progetto di impianto di produzione di biogas di IMw da macerazione di prodotti agricoli, i lavori per la costruzione della A31 Valdastico. Quanto osservato per l'aria vale anche per i carichi inquinanti e per il rumore.
- Osservazione 2. Nel territorio di Albettonne è tracciata la rete ecologica segnalata dalla Tav. 9 del

All. A
n. 28

del decreto N. _____ DEL _____
del 4 NOV. 2013

ALLEGATO "A" ALLADGR

PAG. N. 33/55



PTCP della Provincia di Vicenza, nella Carta del Sistema Ambientale del PTCP l'area è interessata dallo stepping stone "Colline e Valli di Albettonne", a questo steppingstone afferiscono due corridoi ecologici del Parco Colli Euganei e due corridoi ecologici provenienti dal SIC Colli Berici e uno denominato "corridoio ecologico del PTCP" tutti con funzione di protezione ecologica.

- Osservazione 3. Il Colle di San Giorgio è sottoposto alle disposizioni della L.1497 del 29/06/1939 con Decreto Ministeriale del 23/09/1975.
- Osservazione 4. Si ritiene che il materiale estratto classificato di tipo B destinato a lavori stradali non sia giustificato da reali esigenze di mercato e del territorio circostante e regionale.
- Osservazione 5. A coltivazione ultimata il fronte collinare subirà un arretramento di 60 ml: questo arretramento eliminerebbe di fatto il promontorio, comportando fra l'altro una variazione microclimatica imposta all'area a sud non più protetta dal vento da tramontana.
- Infine si sottolinea che nell'esposizione dei con visivi gli autori hanno omesso un 4° cono visivo, più ad ovest del cono n°3, visuale percepita da chi proviene da Ponte di Barbarano e da Sossano Villaga, che andrebbe a palesare la voragine causata dal primo lotto dell'intervento.

Controdeduzioni Commissione VIA

Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 15 della presente tabella.

10. Associazione Naturalistica Berici Orientali, Via Riviera Berica, 27 Barbarano Vicentino - Prot. VIA n. 186219 del 03/05/2013 - rif. Progetto 2012

Osservazione

Si chiede la possibilità di essere direttamente partecipi alle decisioni delle autorità amministrative per evidenziare le ragioni dell'Associazione ed esprimere il dissenso; si informa inoltre che rispetto al progetto cod. 44/2012 aperto presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto si consta la mancanza di informazione sul sito web. Si allega la petizione popolare sottoscritta da 1300 cittadini.

Controdeduzioni Commissione VIA

Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 16 della presente tabella.

11. Difensore Civico, Consiglio Regionale del Veneto, Via Brenta Vecchia n.8, Venezia Mestre - Prot. VIA n. 261456 del 19/06/2013 - rif. Progetto 2012

Osservazione:

Nell'esposto al progetto in oggetto si osserva che il parere sovrintendentizio negativo ex art. 146 Dlgs 22/01/2004 n.42 opera in termini preclusivi alla realizzazione dell'intervento; si cita la sentenza 5927/03 del Consiglio di Stato che afferma che l'attività di cava deve svolgersi in ambito di apposita pianificazione regionale (PRAC) come disposto dalla LR 44/82 e l'idoneità del piano d'area di disciplinare ogni intervento che incida sul territorio (TAR Veneto 3/12/2010 n. 6324).

Controdeduzione del Proponente

- sulla "Variante volontaria in adeguamento e riduzione", la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, a seguito del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- l'attività di cava è soggetta alle speciali Leggi nazionali e regionali che regolano la materia. In particolare la Regione Veneto ha regolamentato l'attività di cava con la LR 44/82 ed apposite direttive. Tale legge precisa che in assenza della pianificazione di settore si applica quanto stabilito dall'art. 44 della medesima Legge che costituisce nel concreto nel concreto a tutti gli effetti una prima pianificazione dell'attività di cava per l'intera Regione.

Controdeduzioni Commissione VIA

Considerato che in data 05 giugno 2013 il Proponente ha presentato una variante volontaria all'istanza originaria ottenendo un nuovo parere dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'osservazione risulta superata.

La pianificazione Urbanistica e i Piani di Area non vietano l'intervento prospettato che risulta compatibile con le statuizioni della LR 44/82 e dell'art. 44 della medesima che costituisce prima pianificazione delle attività estrattive nel territorio Veneto. Trattasi peraltro di materiali di gruppo B e non di materiali di gruppo A, quali ad esempio ghiaie e sabbie, per i quali è prevista la pianificazione.

Successivamente la Giunta Regionale ha adottato una proposta di piano per le attività estrattive (PRAC)



dedicato ai soli materiali "sabbie e ghiaia". A seguire la Regione, anche per far fronte all'intervento economico-produttiva del settore, ha attivato l'elaborazione di una nuova pianificazione, riferita anche ai calcari per costruzioni, attualmente in fase di adozione. Tale iniziativa pianificatoria, in formazione, non esplica salvaguardia. A tutt'oggi trova valore la LR 44/82 che impone la allocazione delle cave nell'ambito delle zone E agricole ai sensi del DM. 1444/68. In ogni caso il Piano Cave in formazione, una volta adottato dalla Giunta Regionale, sarà oggetto di osservazioni e poi posto all'attenzione del Consiglio Regionale per l'eventuale approvazione con eventuali modifiche. Considerati comunque gli orientamenti verso i quali la Regione si sta indirizzando, è stata assunta la prescrizione n. 13 del parere ambientale di seguito riportato.

12. *Associazione Naturalistica Berici Orientali, Via Riviera Berica, 27 Barbarano Vicentino - Prot. VIA n. 277920 del 01/07/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013*

Osservazione

L'Associazione chiede:

- a) che le Amministrazioni competenti ed in particolare il Comune di Barbarano Vicentino prenda atto della inadeguatezza e delle carenze della procedura di Pubblicazione ed inoltri alla Provincia di Vicenza richiesta per una nuova presentazione del progetto nel nostro comune a carico della ditta proponente;
- b) che l'istruttoria preliminare riporti a norma le procedure di deposito e pubblicità, estendendo la presentazione al pubblico anche nel territorio di Barbarano;
- c) che di conseguenza vengano riaperti i termini di partecipazione al processo valutativo;
- d) che venga chiarito che la versione progettuale riguarda la variante di un progetto il cui procedimento non è mai stato definito o se trattasi di nuovo progetto;
- e) che il Comune di Barbarano Vicentino elabori e presenti delle proprie osservazioni che mettano in evidenza tutti i danni che il nostro territorio subirà dall'attività di cava e si attivi per una propria presentazione del progetto e delle osservazioni.

Controdeduzione del Proponente

per quanto riguarda le modalità di partecipazione il Proponente ha rispettato le direttive disposte dagli art.23 e 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sia in occasione del deposito del progetto originario, sia per il deposito della successiva variante volontaria in riduzione. Per quanto concerne la variante, si specifica che la Ditta ha chiesto all'Autorità competente una sospensione dei termini, allo scopo di presentare una variante volontaria in riduzione, detta variante rientra nel medesimo procedimento avviato con il progetto originario.

Controdeduzioni Commissione VIA

Vedi Controdeduzioni Commissione VIA al punto 16 della presente tabella.

13. *Studio tecnico di geologia Dott. Finetto Pellegrino, via Del Santo 1230, Urbana (PD) - Prot. n.331151 del 05/08/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013*

Osservazione

Il sottoscritto propone osservazioni al progetto di variante rispetto ai seguenti temi:

- elaborato A2 bis - relazione geologica idrogeologica e geomeccanica cap 3 - caratteristiche idrogeologiche: idrologia e profondità della falda freatica: nuovamente non sia stata fatta una corretta descrizione e quotazione dell'andamento di falda: si ritiene nuovamente che lo scavo e le quote riportate non siano altro che numeri in libertà che comportano un rischio elevato finché non si farà riferimento ad un caposaldo fisso della Regione Veneto, anziché al piano di campagna che localmente potrebbe avere un andamento anomalo.
- elaborato A2 bis - relazione geologica idrogeologica e geomeccanica cap 3 idrogeologia dell'acquifero fessurato: anche in questo caso le nuove indagini non sono ritenute oggettive; con la sparizione della collina le sorgenti di sicuro non riappariranno, tuttavia in condizioni di piovosità maggiore o minor emungimento di pozzi l'acqua può ritornare a sgorgare alla base del rilievo più copiosa; le precipitazioni effettive sono maggiori di ¼ rispetto a quanto dichiarato: poiché la falda superficiale freatica viene rimpinguata soprattutto dalle piogge e dalle dispersioni dei corsi d'acqua, le precipitazioni rappresentano un importante apporto per essa.
- elaborato A2 bis - relazione geologica idrogeologica e geomeccanica cap 3 - acquifero alluvionale: in merito ai temi idrologia e falda freatica, non sia stata fatta una corretta descrizione dell'andamento di



falda in quanto non sono state estese le misurazioni in altri pozzi anche a sud del rilievo; si riscontra un'anomalia nelle valutazioni dei gradienti idraulici tra pianura a Nord (0,2%) e a Sud (0,367%), con aumento dall'uno all'altro del 83%.

Controdeduzione del Proponente

Il Proponente riporta le controdeduzioni del Dott. Sergio Luperto che approfondisce e conferma quanto esposto nello studio geologico allegato al progetto.

Controdeduzioni Commissione VIA

per quanto riguarda i temi idrogeologici e la falda freatica, con le integrazioni volontarie presentate dal Proponente le misure freatiche sono state estese all'intero anno idrologico ricavandone quindi il regime stagionale della falda. Viene anche nuovamente precisato che tutte le quote sono riferite al livello del mare (quote assolute) e derivano da rilievo topografico incardinato su caposaldo IGM. La quota massima di falda è stata assunta, ai sensi della LR 44/82, come media dei massimi e risulta rispettare la normativa nei confronti delle profondità di scavo previste dal progetto. Relativamente alle sorgenti, la documentazione a disposizione conferma che la porzione di collina oggetto della coltivazione in progetto è priva storicamente di scaturigini significative. In ogni caso la circolazione per frattura entro l'ammasso roccioso ha dinamiche diverse rispetto alla circolazione nell'acquifero alluvionale della pianura, il quale risente in maniera decisiva delle perdite di subalveo dei corsi d'acqua e dell'irrigazione oltre che dell'infiltrazione diretta delle acque meteoriche. L'attività estrattiva si attesta entro l'ammasso roccioso senza modificarne in maniera significativa la struttura ed il comportamento nei confronti delle acque sotterranee. Per quanto riguarda la superficie freatica ed il suo gradiente, tutti i dati a disposizione confermano che l'andamento della superficie freatica al passaggio tra il rilievo collinare e la pianura ha caratteristiche "complesse" pur confermando a scala vasta gli andamenti regionali. Direzioni di deflusso particolari o non congruenti con il gradiente regionale sono compatibili con una serie di elementi che sono certamente presenti in sito: contrasti di permeabilità nei terreni dovute ad eteropie di facies deposizionali, variazioni di spessore dell'acquifero, variazioni di soggiacenza dell'ammasso roccioso sepolto sotto la pianura. In ogni caso sono rispettati i franchi di scavo rispetto alla quota massima di falda previsti dalle norme vigenti.

14. *Italia Nostra, Sezione Medio e Basso Vicentino, via Carbonara 28, Vo' Di Brendola (VI) - Prot. VIA n. 33768 del 08/08/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013*

Osservazione

La Sezione [...] invia le presenti osservazioni ad integrazione e completamento delle precedenti rivolte al progetto originario già inoltrate in data 06/02/2013 agli UC VIA, con riserva comunque di ulteriori integrazioni vista e considerata la complessità tecnica e giuridica del progetto e del procedimento in oggetto.

La Sezione ribadisce che "L'area delle colline di Albettono, oltre alla richiesta di coltivazione in oggetto è in realtà gravata dalla coltivazione di altre cave ed "ampliamenti" per un totale di 5.926.000 mc e 306.100 mq (30 ettari) e minacciata dalla richiesta di ulteriori coltivazioni di cave e miniere per un totale complessivo di 12.331.437 mc e 970.988 mq (97 ettari) pur essendo il sito di particolare pregio paesaggistico e sottoposto ad innumerevoli strumenti di tutela per uno scandaloso totale di 18.257.437 mc e 1.277.088 (127 ettari)!"

La Sezione ritiene la Regione Veneto "sorda" a qualsiasi appello e insensibile alle necessità di attuare finalmente una reale tutela ambientale così come richiesta insistentemente da più fonti, non solo di parte ambientalista.

Si ricorda che il Comune di Albettono ospita già tre siti estrattivi che comportano un enorme e rilevante impatto ambientale e che si rischia la totale cancellazione dell'identità del Comune di Albettono.

L'intervento di realizzazione della cava è definito irreversibile e quindi in contrasto con il parere negativo già espresso dalla Soprintendenza che afferma "L'intervento è in totale contrasto con il vincolo di tutela DM 23/09/1975 in quanto elimina proprio alcune delle forme oggetto del vincolo suddetto" a prescindere quindi dalle dimensioni del progetto di cava.

Si cita la sentenza del TAR Veneto Sez II del 16 aprile 1999 n.487 che dichiarava illegittima l'autorizzazione alla cava sul Monte Labbia nello stesso Comune di Albettono, sita all'interno di un'identica area vincolata.

Osservazioni Studio Impatto Ambientale:

Si ribadisce:

- ▲ A) l'incompatibilità con il vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 ora Dlgs n.42/2004;
- ▲ B) incompatibilità con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
- ▲ C) incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- ▲ D) incompatibilità con il Piano d'Area dei Monti Berici (PAMoB) approvato con DCR n.31/2008;



- ▲ E) incompatibilità con il Piano Regolatore Generale Comunale;
- ▲ F) incompatibilità con Sito di Importanza Comunitaria;
- ▲ G) assenza di un'analisi chimica dei vulcanoclastiti;
- ▲ H) assenza calcolo della riduzione dei valori immobiliari locali.
- ▲ I) la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria è carente.
- ▲ L) assenza evidenza reali fabbisogni di calcare;
- ▲ M) carente valutazione sugli effetti delle variazioni climatiche locali.
- ▲ N) l'impatto visivo è stato sottovalutato.
- ▲ O) sono stati sottovalutati gli aspetti socio-economici-finanziari.

Italia Nostra esprime la sua netta contrarietà al progetto, chiede alla Commissione VIA di attivare la procedura di inchiesta pubblica, chiede alla Commissione VIA e alla Regione Veneto di esprimere assoluto diniego, alle Amministrazioni Provinciale e Comunale di esprimere parere negativo.

Controdeduzioni Commissione VIA

L'informazione e la pubblicazione sono avvenute secondo i termini di legge. In data 09 ottobre 2013 è stata effettuata l'inchiesta pubblica presso la sala riunioni di Veneto Strade a Mestre-Venezia. I Comuni interessati hanno partecipato e Barbarano ha prodotto anche delle osservazioni sulla base di approfondimenti effettuati dalle strutture comunali e/o professionisti da questi incaricati.

1. A) In riferimento alla situazione vincolistica e visti gli elaborati progettuali di variante in riduzione a recepimento delle osservazioni, visti i pareri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, il progetto risulta ammissibile. Le modalità di coltivazione e la ricomposizione ambientale con le prescrizioni stabilite risultano compatibili con i valori ambientali paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.
2. B) l'ambito di tutela riferito ai Colli Berici non comprende l'area di progetto. Si rileva che il progetto è riferito alla coltivazione di calcari (gruppo B). Il materiale estraibile non raggiunge l'indice di idraulicità tale da avvicinarlo alle marne per cemento così come da pronunciamento del Consiglio Superiore delle Miniere e dalla CTRAE della Regione Veneto. L'osservazione non è pertanto accoglibile.
3. C) L'area di progetto è individuata come stepping stone e non risulta in contrasto con il PTCP.
4. D) l'area di progetto è esterna all'ambito definito "Parco naturale Pineta di san Giorgio" e non risulta quindi in contrasto con il Piano d'Area dei Monti Berici.
5. E) l'attività di cava è normata dalla LR 44/82 e il progetto così come integrato e con le prescrizioni stabilite risulta ammissibile.
6. F) Visti e valutati gli elaborati progettuali, la relazione del SIA e la nota dell'Unità di progetto Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA-NUJV) trasmessa con prot. n. 468967 in data 30 ottobre 2013 agli UC-VIA, il progetto proposto risulta ammissibile.
7. G) Le vulcanoclastiti sono rocce silicatiche di composizione basaltica e i minerali della famiglia degli inosilicati (silicati a catena) ne sono costituenti primari. L'analisi chimica-mineralogica di questo tipo di rocce è ampiamente documentata nella letteratura scientifica. E' vero però che l'abito fibroso che caratterizza le varietà mineralogiche note comunemente come "amianto" è peculiare delle facies metamorfiche e non di quelle magmatiche. Pertanto la presenza di fibre di "amianto" nelle polveri è da escludersi e da considerare del tutto improbabile. Allo stesso modo la composizione basaltica delle vulcanoclastiti esclude la presenza di silice libera, che come è noto, potrebbe comportare rischi di silicosi per inalazione di polveri fini. In ogni caso le prescrizioni imposte per l'abbattimento delle polveri offrono idonee garanzie per la salubrità del contesto di cava e del più ampio contesto di zona. E' stata prescritta la messa in opera di un'idonea centralina di rilevamento delle polveri.
8. H) l'impatto economico positivo e negativo sui valori fondiari delle proprietà di zona della cava risulta dipendente più da altri elementi congiunturali (crisi economica, apertura Valdastico Sud, zona industriale di Barbarano, etc...) e che al progetto di coltivazione peraltro limitato nel tempo. Si precisa in ogni caso che le attività di cava devono realizzarsi per legge, come nel caso di specie, in zona agricola (L.R. 44/82).
9. I) in relazione alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni acustiche sono previste apposite prescrizioni e comunque la conformazione di cava (a fossa) offre sufficienti garanzie. E' stata prescritta la messa in opera di un'idonea centralina di rilevamento acustico e delle polveri.
10. L) il progetto presentato con la riduzione a recepimento delle osservazioni, ben si inserisce anche per gli aspetti logistici nell'ambito delle esigenze di mercato e della domanda di materiali espressa dal Veneto meridionale. Ulteriore domanda di mercato sarà attivata dal completamento della



DI 05/06/2013
DEL 04/NOV. 2013

Valdastico Sud, dal potenziamento della Transpolesana, dall'Alta Velocità e dalle infrastrutture connesse.

11. M) Considerato che il profilo collinare principale resta sostanzialmente inalterato e che a nord est del progetto l'area di contorno è pianeggiante non risultano emergere elementi atti a sostenere variazioni climatiche significative.
12. N) il progetto di coltivazione cura con attenzione l'aspetto paesaggistico ed è oggetto di precise prescrizioni.
13. O) Il flusso di camion è previsto sostanzialmente su strada provinciale ed autostrada di per sé dimensionate per il traffico pesante. Il tratto di collegamento con il casello autostradale è breve. Il completamento della Valdastico Sud e l'apertura di nuovi caselli alleggerirà l'attuale traffico.

15. Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica, via Francesco Nado 31, Altavilla Vicentina (VI) – Prot. n. 343164 del 12/08/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013

Osservazione

Si ritiene che le controdeduzioni elaborate dal Proponente allegate alla documentazione integrativa depositata in data 05.06.2013 non soddisfino e rispondano a quanto osservato in data 11/02/2013 con prot. n. 63108 UC-VIA dallo stesso Comitato.

Si ribadiscono le osservazioni 1, 2, 3, 4, 5 al punto 9 della presente tabella.

Controdeduzioni Commissione VIA

In relazione alle emissioni in atmosfera ed acustiche correlate al progetto di coltivazione sono previste idonee prescrizioni. Tali impatti cumulano con la situazione vigente descritta sufficientemente nel quadro conoscitivo.

Per quanto riguarda la rete ecologica individuata dal PTCP, gli interventi di trasformazione previsti non risultano in contrasto con la funzione di stepping stone dell'area interessata.

In riferimento alla situazione vincolistica e visti i pareri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, si rileva che il progetto non risulta in contrasto con disposizioni normative.

Relativamente alle reali necessità di materiale si ritiene che la particolare localizzazione possa soddisfare le esigenze soprattutto del Veneto meridionale, limitando l'incidenza ambientale ed economica dei trasporti.

Considerato che il profilo collinare principale resta sostanzialmente inalterato e che a nord est del progetto l'area di contorno è pianeggiante non risultano emergere elementi atti a sostenere variazioni climatiche significative. Infine il cono visivo sulla piattaforma tecnica per i macchinari per la coltivazione risulta mitigato nella variante volontaria in riduzione a recepimento delle osservazioni pervenute, oggetto del presente parere con prescrizioni.

16. Associazione Naturalistica Berici Orientali, Via Riviera Berica, 27 Barbarano Vicentino - Prot. VIA n. 343175 del 12/08/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013

Osservazione

Nelle Conclusioni l'Associazione riassume i seguenti concetti:

dall'analisi dello Studio di Impatto Ambientale relativo alla Variante in riduzione dell'iniziale progetto di coltivazione della cava SEB, sono state riscontrate gravi e sostanziali lacune, sia a livello metodologico, sia a livello di identificazione e valutazione degli impatti.

Profili di incompatibilità sono stati inoltre rilevati nei confronti della pianificazione locale, ovvero di quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

Si ritiene doveroso, pertanto, il rigetto del progetto e del relativo studio di impatto ambientale presentato dalla Società SEB srl, nonché la chiusura della presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con pronuncia di parere negativo di compatibilità ambientale dell'opera.

Controdeduzioni Commissione VIA

- le procedure amministrative risultano rispettate;
- il 9 ottobre 2013 si è svolta l'inchiesta pubblica;
- il progetto risulta in sintonia con i dettami della LR 44/82 e con le vigenti norme;
- la particolare localizzazione, rispetto alle necessità di materiale espressa dal Veneto Meridionale, garantisce l'apporto di materiale limitando le incidenze ambientali ed economiche dei trasporti. Il completamento della Valdastico Sud, il potenziamento della Transpolesana, l'Alta Velocità e le

All. A
N. 28

ALLEGATO "A" ALLADGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 38/55

ALLEGATO "A" ALLADGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 38/55



infrastrutture connesse evidenziano la necessità di materiale quale quello di cava.


- per quanto riguarda la tipologia di materiale il progetto è riferito espressamente al gruppo "B": trattasi di calcari a basso indice di idraulicità e ad alto contenuto di calcare.
- per quanto riguarda i temi idrogeologici e la falda freatica, con le integrazioni volontarie presentate dal Proponente le misure freatiche sono state estese all'intero anno idrologico ricavandone quindi il regime stagionale della falda. Viene anche nuovamente precisato che tutte le quote sono riferite al livello del mare (quote assolute) e derivano da rilievo topografico incardinato su caposaldo IGM. La quota massima di falda è stata assunta, ai sensi della LR 44/82, come media dei massimi e risulta rispettare la normativa nei confronti delle profondità di scavo previste dal progetto. Relativamente alle sorgenti, la documentazione a disposizione conferma che la porzione di collina oggetto della coltivazione in progetto è priva storicamente di scaturigini significative. In ogni caso la circolazione per frattura entro l'ammasso roccioso ha dinamiche diverse rispetto alla circolazione nell'acquifero alluvionale della pianura, il quale risente in maniera decisiva delle perdite di subalveo dei corsi d'acqua e dell'irrigazione oltre che dell'infiltrazione diretta delle acque meteoriche. L'attività estrattiva si attesta entro l'ammasso roccioso senza modificarne in maniera significativa la struttura ed il comportamento nei confronti delle acque sotterranee. Per quanto riguarda la superficie freatica ed il suo gradiente, tutti i dati a disposizione confermano che l'andamento della superficie freatica al passaggio tra il rilievo collinare e la pianura ha caratteristiche "complesse" pur confermando a scala vasta gli andamenti regionali. Direzioni di deflusso particolari o non congruenti con il gradiente regionale sono compatibili con una serie di elementi che sono certamente presenti in sito: contrasti di permeabilità nei terreni dovute ad eteropie di facies deposizionali, variazioni di spessore dell'acquifero, variazioni di soggiacenza dell'ammasso roccioso sepolto sotto la pianura. In ogni caso sono rispettati i franchi di scavo rispetto alla quota massima di falda previsti dalle norme vigenti.

Con riferimento al progetto presentato il quadro conoscitivo risulta sufficientemente indagato e congruo ad una **compiuta** valutazione di **impatto ambientale**.

17 *Cittadini di Albettono e Barbarano Vicentino - Prot. n. 344820 del 13/08/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013*

Osservazione
In riferimento al progetto di cava del 2012 e alla successiva Variante volontaria del 2013 i cittadini residenti a confine od in prossimità della cava esprimono le seguenti osservazioni:
vedere quanto già riportato al punto 6 della presente tabella
Tenuto conto del poderoso apparato normativo di tutela dell'area, delle numerose carenze progettuali riscontrate unitamente al fatto che l'opera presenta impatti negativi sulla popolazione e sull'ambiente irreversibili significativi, si conclude con un giudizio di compatibilità negativo al progetto di attività estrattiva.

Controdeduzioni Commissione VIA
In riferimento alla situazione vincolistica, valutato il progetto presentato in riduzione a recepimento delle osservazioni emerse, valutati e bilanciati i contrapposti interessi pubblici, visti i pareri favorevoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, con le relative prescrizioni che si condividono, l'intervento risulta, con le ulteriori prescrizioni stabilite, ammissibile ai sensi delle vigenti norme.
L'ambito di tutela riferito ai Colli Berici individuato dal PTCP non ricomprende l'area di progetto, così anche il Piano d'Area dei Monti Berici. Il PTCP individua l'area di progetto come stepping stone ed i progettati interventi non contrastano con la sua funzionalità.
Per quanto riguarda il PRG comunale, si rileva che il medesimo regola le attività edilizie e si precisa che l'attività di cava è diversa dall'attività edilizia. Le coltivazioni di cava sono normate dalla speciale LR 44/82 in materia estrattiva e dalle vigenti norme minerarie. Il progetto risulta ammissibile.
Relativamente all'informazione e partecipazione, le procedure amministrative risultano rispettate.
Per quanto riguarda l'impatto viabilistico si rammenta che il traffico è previsto su strade provinciali ed autostrada di per sé dimensionate per il traffico pesante. In ogni caso il contenimento delle polveri è oggetto di apposite prescrizioni.
L'impatto economico positivo e negativo sui valori fondiari delle proprietà di zona della cava risulta dipendente più da altri elementi congiunturali (crisi economica, apertura Valdastico Sud, zona industriale di Barbarano, etc...) e non al progetto di coltivazione peraltro limitato nel tempo. Si precisa in ogni caso che le attività di cava devono realizzarsi per legge, come nel caso di specie, in zona agricola (L.R. 44/82).



18 Sig. Lodovico Fosser, via Rampezzana n.8, 36021 Barbarano Vicentino (VI)- Prot. VIA n. 3445/13/08/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013

Osservazione

Il Sig. Lodovico Fosser ribadendo che l'immobile di sua proprietà, ossia il complesso denominato Cà Barziza (costituito dal complesso padronale, dall'oratorio di San Cristoforo e Antonio da Padova e dagli annessi rustici) è vincolato secondo ex L. 1497/1939, chiede che:

- si neghi il rilascio del parere positivo di valutazione di impatto ambientale per l'insediamento dell'attività estrattiva come meglio specificata in oggetto;
- si disponga l'interruzione e l'annullamento del procedimento amministrativo di rilascio della concessione per l'insediamento della cava essendo la domanda in palese contrasto con le norme vigenti a tutela del territorio ed i complessi architettonici in esso esistenti, soprattutto in considerazione del vincolo esistente sull'immobile ex L.1497/1939.

Tutto ciò esposto, si informa che in caso di rilascio delle autorizzazioni di cui si discute, si riserverà di far valere le proprie ragioni avanti alla competente Autorità giudiziaria.

Controdeduzioni Commissione VIA

L'istanza avanzata dalla ditta non risulta in contrasto con le vigenti norme. Con riferimento agli aspetti paesaggistici, forestali e ambientali, il progetto in riduzione a recepimento delle osservazioni ha ottenuto condivisi pareri favorevoli da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Servizio Forestale Regionale di Vicenza.

Il flusso dei camion è previsto principalmente su strada provinciale ed autostrada che esprimono idonee dimensioni. Tale viabilità di per sé dimensionata per il traffico pesante, risulta inoltre scorrevole e priva di nodi di rallentamento dei flussi. Il proseguimento della Valdastico Sud (sostanzialmente completato) e la prossima apertura di nuovi numerosi caselli verso sud ridurrà in maniera rilevante il traffico in essere sul casello Albettono Barbarano interessato dai mezzi provenienti dalla cava. Tale casello infatti è attualmente l'ultimo aperto verso sud della Valdastico e sul medesimo confluisce tutto il traffico di zona (e dei paesi posti a sud del casello) da e verso l'autostrada stessa.

In riferimento alle emissioni acustiche ed in atmosfera sono previste apposite cautele e sono state stabilite idonee prescrizioni. È stata prescritta la fornitura e messa in opera di un apposita centralina per il controllo delle polveri e delle emissioni acustiche.

L'impatto economico positivo e negativo sui valori fondiari delle proprietà di zona della cava risulta dipendente più da altri elementi congiunturali (crisi economica, apertura Valdastico Sud, zona industriale di Barbarano, etc...) che al progetto di coltivazione, peraltro limitato nel tempo. Si precisa in ogni caso che le attività di cava devono realizzarsi per legge LR 44/82, come nel caso di specie, in zona E agricola (ai sensi del DM 1444/68).

La ricomposizione prevista integrata anche dalle prescrizioni espresse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali risulta compatibile con i valori socio- culturali e religiosi propri dell'Oratorio dei Santi Cristoforo ed Antonio da Padova.


19 Comitato per la Difesa dei Colli di Albettono, Albettono (VI) - Prot. VIA n. 406478 del 26/09/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013

Osservazione

Il Vicepresidente del Comitato esprime l'intenzione di presentare esposto alla Procura della Repubblica qualora l'Ufficio VIA della Regione Veneto dia parere positivo. L'esposto tratta la "violazione del Decreto Presidenziale della Legge 1497 del 29 giugno 1939 art.1 comma 3° e abuso d'atti d'ufficio". Si allega inoltre estratto del Decreto Ministeriale del 23 settembre 1975: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Albettono" da "12-11-1975 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n-299" di cui si riporta: "1) a nord il colle di San Giorgio offre un esteso bosco di essenze cedue (carpine bianco, reverelle) mentre la sua sommità è stata oggetto di un recente massiccio intervento da parte del Corpo Forestale che con ingenti spese ha rimboschito una zona "vegna" con essenze sempre verdi (pinus pinea, pinus nigra, deodora, cedri, cupressus, pyramidalis) [...]".

Controdeduzioni Commissione VIA

In riferimento alla situazione vincolistica e visti gli elaborati progettuali di variante in riduzione a



ricepimento delle osservazioni, visti i pareri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, il progetto risulta ammissibile. Le modalità di coltivazione e la ricomposizione ambientale con le prescrizioni stabilite risultano compatibili con i valori ambientali paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona. Si richiamano le controdeduzioni espresse e le prescrizioni di seguito stabilite.

20 *Cittadini residenti in via Rampezzana, Ca' Brusà, Fornasette e Negron in Comune di Barbarano Vicentino (VI) - Prot. VIA n. 441185 del 15/10/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013*

Osservazione

I cittadini intendono far giungere agli enti la loro decisa contrarietà alla richiesta di coltivazione della cava in oggetto e ribadiscono le gravi ricadute sulla vita degli abitanti in termini di:

- rumori, causati dalle varie fasi di lavorazione del calcare;
- passaggio davanti alle loro case di centinaia di camion per il trasporto del materiale;
- presenza di polveri silicatiche che compromettono gravemente la qualità dell'aria da loro respirata;
- forti danni alle abitazioni per cedimento e vibrazioni e conseguente riduzione del valore degli immobili che spesso sono stati realizzati o acquistati con grandi sacrifici economici.

Chiedono che la Commissione VIA e la Regione Veneto esprimano parere negativo alla domanda di autorizzazione della cava di calcare SEB su Monte San Giorgio di Albettono.

Controdeduzioni Commissione VIA

Le osservazioni sono state oggetto di controdeduzione nei precedenti punti che si richiamano.

21 *Sig. Thiene Giulio & snc, via Ponte di Costozza 26 – 36023 Longare (VI) - Prot. VIA n. 433303 del 10/10/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013*

Osservazione

Il Sig. Giulio Thiene afferma: *“La mia cava in Val d'Oca, costretto ad abbandonarla nel 1973 è tuttora rimasta da sistemare e dista appena 300 metri da quella del Monte S. Giorgio. Ci si domanda perchè il Sig. Formaggio (Sindaco di Albettono) non ha preso in considerazione le mie proposte[...].”*

Controdeduzioni Commissione VIA:

L'osservazione non risulta pertinente. La ditta può, qualora lo ritenga opportuno, presentare istanza ai termini di legge per il recupero della cava dismessa in Val d'Oca. In sede di esame di tale eventuale progetto saranno espresse le valutazioni del caso dagli organi competenti.

22 *Mittente sconosciuto - Prot. VIA n. 451923 del 21/10/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013*

Osservazione


“[...] si informa che l'istruttoria svolta dalle Pubbliche Amministrazioni non ha tenuto in nessun conto la Delibera del Consiglio Provinciale di Vicenza del 29/03/2007 “Approvazione linee guida per l'attività negli ambiti collinari (Monti Berici) e montani (Altopiano dei Sette Comuni) della Provincia. Il progetto di coltivazione risulta palesemente in contrasto con la Delibera sopraccitata.”

Si allega la Delibera del Consiglio Provinciale di Vicenza n.16587 di prot., n.16 di reg., del 29 marzo 2007, in cui si approvano le “Linee guida” sopraccitate. Per i Colli Berici nella Delibera si specifica quanto segue: *“COLLI BERICI*

[...] Per le cave a cielo aperto alle tradizionali problematiche indotte dall'attività di cava si sommano l'impossibilità di accorpate attività limitrofe (a causa della distanza tra i siti) e l'impatto importante dell'attività di cava sulle infrastrutture viarie (a causa dei grossi quantitativi transitanti su strade spesso non idonee a sostenere grossi carichi pesanti); in prima analisi risulta perciò percorribile – ove le necessarie e attente valutazioni ambientali, paesaggistiche-vincolistiche e sociali-infrastrutturali lo rendano attuabile – soltanto l'ipotesi di ampliare i siti esistenti. In questo tipo di cave assume prioritaria importanza l'ottimizzazione delle tecniche estrattive [...] e di quelle ricompositive [...]”.

Controdeduzioni Commissione VIA

I rilievi di Albettono risultano marginali rispetto al principale sistema dei Colli Berici. Peraltro l'istanza di cava in esame presenta quelle connotazioni viabilistiche e ambientali che ne consentono la realizzazione



secondo i suggerimenti della direttiva provinciale. In particolare l'attività risulta collegata tramite viabilità privata (pertinenza mineraria) ad una strada provinciale idonea che confluisce velocemente nell'autostrada Valdastico Sud. Le modalità estrattive e ricompositive si sviluppano con modalità tali da contenere sia gli impatti paesaggistici che gli impatti correlati all'attività. Si richiamano inoltre le prescrizioni assunte ed in particolare la prescrizione ambientale n. 13.

Pur tenendosi conto degli indirizzi provinciali si rileva che nella Regione Veneto, l'attività di cava è normata dalla L.R. n. 44/82 e dagli indirizzi posti nelle competenze della Regione.

23 Sig. Thiene Giulio & snc, via Ponte di Costozza 26 – 36023 Longare (VI) - Prot. VIA n. 456505 del 23/10/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013

Osservazione

Chiede nuovamente che venga valutata l'ipotesi di recuperare la cava dismessa in Val d'Oca evitando nuove manomissioni territoriali e chiede al Sindaco di Albettono un confronto pubblico sul tema della proposta.

Controdeduzioni Commissione VIA

L'osservazione non risulta pertinente. La ditta può, qualora lo ritenga opportuno, presentare istanza ai termini di legge per il recupero della cava dismessa in Val d'Oca. In sede di esame di tale eventuale progetto saranno espresse le valutazioni del caso dagli organi competenti.

24 Italia Nostra, Sezione Medio e Basso Vicentino, via Carbonara 28, Vo' Di Brendola (VI) e Associazione Naturalistica Berici Orientali, in via Riviera Berica 27B, Barbarano Vicentino - Prot. VIA n. 472020 del 31/10/2013 - rif. Progetto di Variante volontaria 2013

Osservazione

Le associazioni ribadiscono l'incompatibilità con il vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 ora Dlgs n.42/2004 e propongono le seguenti considerazioni:

- 1) nella nuova Relazione SIA (elaborato A 1.bis) si legge "la società proponente ha richiesto alla Regione la sospensione del procedimento in corso, impegnandosi a concordare con la Soprintendenza le modifiche da apportare al progetto al fine di superare il predetto parere contrario;
- 2) è voce corrente che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di VR RO VI, arch. Gianna Gaudini abbia promosso, a questo fine, incontri con la proponente SEB e l'Amministrazione di Albettono, ciò è facilmente deducibile dal contenuto dell'articolo di stampa allegato del 09.10.2013 "Il Giornale di Vicenza";
- 3) l'articolo di stampa allegato del 09.10.2013 "Il Giornale di Vicenza" riporta le parole del Sindaco di Albettono: "La Soprintendenza ha dato parere al progetto vincolando il cavatore a restaurare l'antica colombara cinquecentesca e a ripristinare i resti del porto veneziano sul Bisatto".

[...] La normativa di tutela del bene paesaggistico non prevede ipotesi "perequative": se così fosse si tratterebbe di uno scambio di evidente illegittimità sotto tutti i punti di vista di cui chiediamo una verifica da parte degli organi competenti.

[...] Veniamo a chiederVi, pertanto, se non riteniate opportuno:

- intervenire in prima persona per tutelare il buon nome dell'Istituzione Nazionale e Regionale da Voi diretta, da queste insinuazioni;
- fermare eventuali iniziative degli Enti delegati alla tutela, a volte a inammissibili ipotesi di scambio;
- confermare il diniego alla violazione del vincolo paesaggistico.

Controdeduzioni Commissione VIA

Il progetto presentato dalla ditta proponente ed integrato in riduzione è stato valutato per tutti gli aspetti tecnici ed ambientali compresi quelli paesaggistici. Le integrazioni progettuali in riduzione presentate dal Proponente nel concreto costituiscono recepimento delle osservazioni presentate e di quanto espresso in sede di primo esame dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La ditta ha ripubblicato tali integrazioni progettuali in riduzione a recepimento delle osservazioni ed inoltre le integrazioni sono state oggetto di inchiesta pubblica.


Le integrazioni avanzate dalla ditta proponente risolvono in gran parte le criticità esistenti nella prima fase progettuale. Le restanti criticità sono state oggetto di specifiche prescrizioni da parte del



Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da parte del Servizio Forestale Regionale e da parte della Commissione Regionale VIA come emerge dal parere ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dal parere al progetto di apertura e coltivazione della cava. Gli aspetti connessi al paesaggio, alle modalità di coltivazione, alla ricomposizione ambientale del sito, alla rivalorizzazione paesaggistica e forestale del più ampio contesto e alle garanzie fidejussorie per tutti gli adempimenti connessi al progetto (un milione di euro) sono stati attentamente valutati, sono stati altresì bilanciati e valutati i contrapposti interessi minerari e quelli ambientali paesaggistici, pervenendo ad una conclusione favorevole rispetto alla fattibilità dell'intervento. Il pronunciamento del Ministero risulta quindi del tutto coerente con la soluzione progettuale valutata e pronunciato nel rispetto dei valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'U.C. VIA i Pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D. l.gs. 152/06 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Prot. n . 570438/630157 del 14 dicembre 2012 – Parere contrario al <u>progetto 2012</u> . La Commissione prende atto del parere espresso.
2.	Comune di Barbarano Vicentino – Prot. n. 28201/630157 del 21 gennaio 2013 – Nella Delibera n.3 del 15 gennaio 2013 esprime parere contrario al <u>progetto 2012</u> . La Commissione prende atto del parere.
3.	Servizio Forestale Regionale – Prot. n. 25576 del 18/01/2013 - “[...] vista la notevole superficie del disboscamento previsto a fronte della ridotta presenza di formazioni boscate, in questo particolare contesto planiziale interposto tra i Colli Euganei e i Colli Berici, ai fini dell'art. 15 della L.R. 52/78 si ritiene non compensabile la perdita delle funzioni generali svolte dal bosco in esame.”, in riferimento al <u>progetto 2012</u> . La Commissione prende atto del parere.
4.	U.P. Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA – NUVV) – Prot. n. 160728 del 16/04/2013 – La Relazione Istruttoria Tecnica 95/2013 riporta la presa d'atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza per il <u>progetto 2012</u> della cava in oggetto. La Commissione prende atto del parere.
5.	Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Prot. n . 314940/630001507 del 24 luglio 2013 – Parere favorevole al progetto di <u>variante 2013</u> della cava in oggetto, con prescrizioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. La Commissione prende atto del parere ed accoglie le prescrizioni. Si richiamano le controdeduzioni precedentemente espresse ed in particolare il precedente punto 24.
6.	Comune di Barbarano Vicentino – Prot. n. 330654/630107 del 02 agosto 2013 – Nella Delibera n. 29 del 01 agosto 2013 esprime parere contrario al progetto di <u>variante 2013</u> della cava in oggetto e si esprimono le osservazioni sui seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"> – l'impatto generato dalla cava che grava sulle famiglie che abitano nel Comune di Barbarano; – l'incompatibilità del vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 (Dlgs 42/2004); – Incompatibilità con il vincolo definito dal Piano d'Area dei Monti Berici; – Incompatibilità con gli obiettivi definiti dal PTCP; – Aumento dei flussi di traffico con effetti negativi sull'inquinamento e sulle strutture stradali; – Lo sbocco su via Rampezzana interessa un mappale di proprietà del Comune di Barbarano Vicentino; – Errata valutazione dell'impatto acustico; – Insufficienza progettuale relativamente alla produzione di polveri; – Partecipazione ed informazione; – Valutazione strategica e integrata; – Analisi preliminari; – Carenza nell'analisi programmatica; – Carenze del progetto in riferimento alle disposizioni normative; – Soddisfacimento dei contenuti minimi previsti a livello normativo per lo Studio di Impatto Ambientale;



- Mancanze e criticità di natura tecnico progettuale, rispetto a descrizione dei processi produttivi, valutazione delle emissioni e alternative progettuali;
- Valutazione del quadro di riferimento ambientale.

Controdeduzioni del Proponente

- **Rispetto all'impatto generato dalla cava che grava sulle famiglie che abitano nel Comune di Barbarano**, il Proponente sostiene che il progetto prevede efficienti misure di mitigazione, inoltre la variante comporta una riduzione dell'intervento con conseguente ulteriore beneficio dei residenti:
 - la riduzione della superficie di escavazione comporta un minore volume di materiale estratto;
 - la riduzione del materiale comporta riduzione del flusso di traffico, dell'emissione di rumore e della dispersione di polveri;
 - l'adozione di migliori misure di mitigazione visiva e acustica, con particolare riferimento alla barriera installate a protezione dell'area di lavorazione;
 - l'adozione di un progetto di ricomposizione più attento alle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dell'area;
 - la tutela dell'area boscata.
- **Per quanto riguarda l'incompatibilità del vincolo paesaggistico ex lege l497/39 (DLgs 42/2004)**: l'esame del testo evidenzia che non risulta vietato direttamente qualsiasi intervento, tuttavia i soggetti che intendono proporre progetti devono avviare specifica procedura: cave e torbiere (comma 1, 2 13 e 14) non sono escluse per definizione, ma la loro proposizione va sottoposta al vaglio dell'Autorità competente. Per quanto riguarda Villa Sinigaglia il vincolo a cui è sottoposta trova compendio nell'attuale DLgs 42/2004 che non contiene alcuna disposizione diretta se non all'art 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) in cui si dispone la valutazione all'Autorità) competente la valutazione del progetto e l'emanazione di misure di protezione.
- **Incompatibilità con il vincolo definito dal Piano d'Area dei Monti Berici**: il sito non interferisce con nessuna delle aree indicate all'articolo 13 del Piano d'Area sopracitato (aree di rilevante interesse paesistico-ambientale, icone di paesaggio e giardini tematici, aree di pertinenza di complessi storico-monumentali, aree soggette a frana). Per quanto riguarda il bosco ceduo (art 24, Tav 3.15) si demanda al comune l'adozione di specifiche azioni di valorizzazione e tutela. Per quanto concerne gli schemi direttori "I campi di Albettone" nel cui ambito risulta inserito l'intervento in oggetto, si ritiene che la definizione e il fine dello schema direttore non comportano una limitazione all'insediamento di nuove attività produttive di qualsiasi natura esse siano.
- **Incompatibilità con gli obiettivi definiti dal PTCP**: il PTCP classifica l'area come "stepping stone" tav 3.1 B art 38 comma 1 lettera b delle Norme di attuazione: l'ambito di intervento incide solo in maniera marginale della stepping stone senza limitarne e ridurne la funzione; il progetto di cava adotta misure finalizzate a limitare le azioni di disturbo sulla fauna; la coltivazione della cava non riduce l'area dello stepping stone, bensì una parziale trasformazione a ricomposizione avvenuta per aumento dell'area pianeggiante.
- **Aumento dei flussi di traffico con effetti negativi sull'inquinamento e sulle strutture stradali**: sono state effettuate delle analisi previsionali tenendo conto della futura apertura del casello autostradale: l'aumento del traffico dovuto all'attività di cava incide del 1-2% verso la SP 247 e del 2,7-5,5 % verso il casello. Si può considerare quindi non significativo. Si precisa inoltre che l'aumento più consistente verrà dall'attrazione della presenza del tratto autostradale e del casello appunto e quindi i danni al fondo stradale saranno responsabilità dell'Ente gestore della via, inoltre Via Rampezzana è strada di competenza provinciale e non comunale.
- **Lo sbocco su via Rampezzana interessa un mappale di proprietà del Comune di Barbarano Vicentino**: le aree per la viabilità di accesso sono tutte in disponibilità della ditta salvo ovviamente la strada provinciale n°8 e le aree pertinenziali di questa: tali aree esprimono una funzione di pubblica utilità finalizzata all'utenza di chiunque, avendone diritto ne faccia istanza, diritti già esercitati dalla comunità prospiciente.
- **Errata valutazione dell'impatto acustico**: la revisione del progetto originale ha comportato l'innalzamento e l'allungamento della barriera acustica prevista in corrispondenza dell'area riservata all'installazione degli impianti. Le verifiche dell'impianto acustico ha considerato in via cautelativa l'utilizzo in contemporaneo di tutte le attrezzature a disposizione della ditta, le analisi effettuate hanno dimostrato che in nessun caso si superano i limiti di legge. Per quanto riguarda la zona in classe I (colle San Giorgio) le verifiche evidenziano che le emissioni acustiche rispettano ancora una volta i limiti di legge sia nell'area oggetto di intervento sia vicino al parco.
- **Insufficienza progettuale relativamente alla produzione di polveri**: le analisi effettuate comprendono tutte le fasi di escavazione, è stata presa in considerazione anche la traslocazione delle polveri adottando parametri cautelativi: è stato previsto l'impiego di un impianto di



abbattimento a nebulizzazione come misura finalizzata a garantire la salubrità dell'aria.

- Partecipazione ed informazione:

E' stato assolto quanto stabilito dal d.lgs 152/2006.

- Valutazione strategica e integrata:

il progetto di escavazione presentato secondo la normativa vigente risulta soggetto a VIA e non VAS.

- Analisi preliminari:

Contestualmente al progetto il proponente ha presentato agli uffici competenti gli elaborati per Procedura di VINCA, Relazione Paesaggistica e Relazione Forestale, inoltre per lo SIA è stata fatta valutazione degli impatti su ogni singola componente ambientale nonché il calcolo dell'impatto cumulativo. Sono inoltre stati presi in considerazione progetto nell'intorno che potevano creare effetti cumulativi. Sono stati esclusi dalla valutazione delle fonti emmissive: cantiere A31 Valdastico sud, in quanto chiuso; DESPAR, progetto non ancora definito; zona produttiva Ponte Barbarano, traffico già conteggiato nel rilevamento del traffico nella campagna; area produttiva ZINCOL, ubicata a 2500 metri; essiccatoio Cooperativo Prodotti Agricoli di Via Rampezzana, vale quanto detto per Ponte Barbarano; impianto a biogas autorizzato da Regione, attualmente sembra non venga più realizzato, caso contrario è stato quantificato il traffico che risulta comunque ininfluente;

- Carenza nell'analisi programmatica:

il Proponente sostiene che la verifica è stata effettuata puntualmente in relazione a tutti gli strumenti di pianificazione operanti sul territorio, il progetto è in armonia con quanto disposto da questi;

- Carenze del progetto in riferimento alle disposizioni normative:

il Proponente sostiene che il progetto rispetta perfettamente le disposizioni di cui alla LR 44/82 nonché tutti gli atti normativi che da essa discendono; è stato inoltre trasmesso il Piano di gestione dei rifiuti.

- Soddisfacimento dei contenuti minimi previsti a livello normativo per lo Studio di Impatto Ambientale:

i contenuti del SIA sono conformi a quanto disposto dal Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- Mancanze e criticità di natura tecnico progettuale, rispetto a descrizione dei processi produttivi, valutazione delle emissioni e alternative progettuali:

il Proponente ritiene di aver sviluppato in maniera consona nel SIA i temi sopracitati;

- Valutazione del quadro di riferimento ambientale:

per quanto riguarda la valutazione spaziale dell'indagine con la cava prevista nel presente progetto e quella in fase di richiesta di Cà Erizzo i siti estrattivi continuano ad essere due; per quanto riguarda le altre componenti ambientali (atmosfera, acqua, suolo, sottosuolo, paesaggio, flora e fauna) si sottolinea che è a discrezione del proponente la scelta dell'approccio metodologico giudicato più idoneo a rappresentare gli impatti sull'ambiente come previsto da normativa; la verifica della congruità rispetto al parere MIBAC n.0021949 del 30/11/2012, il Proponente ritiene di aver risolto i motivi ostativi espressi da tale parere con l'elaborazione del progetto di variante che comporta una riduzione del volume di escavazione ed un adeguamento dell'intervento rispetto ai rilievi espressi nel parere sopracitato.

Controdeduzioni Commissione VIA

La Commissione valutata la documentazione di progetto (compresa la variante volontaria in riduzione a recepimento delle osservazioni pervenute) ribadisce quanto precedentemente evidenziato in sede di controdeduzioni che si richiamano. Si richiama quanto controdedotto dal Proponente. Si richiamano inoltre le prescrizioni di seguito espresse in sede di parere ambientale ed autorizzativo.

7. Servizio Forestale Regionale - Parere favorevole con prescrizioni acquisito dagli UC VIA in data 02 ottobre 2013

La Commissione prende atto del parere, accoglie le prescrizioni e le recepisce nell'ambito del pronunciamento di compatibilità ambientale e autorizzativo.

8. U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Presa d'atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza per il progetto di apertura e coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) della cava denominata "SEB", espresso nella Relazione Istruttoria n.233/2013 del 30.10.2013 trasmessa con prot. n. 468967 in data 30 ottobre 2013 agli UC-VIA dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissione (VAS-VINCA-NUVV).

La Commissione, valutati gli elaborati, prende atto del parere e concorda con il medesimo.

6 DELIBERA N. 69 DEL 04 FEBBRAIO 2014

A seguito di istanza presentata dalla Società Escavi Berica in data 28/09/2012 e parere favorevole espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 443 in data 06/11/2013, la Giunta Regionale ha autorizzato lavori di



coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata SEB in Comune di Albetton

D.G.R. n. 60 del 04/02/2014.

La ditta SEB ha iniziato i lavori di coltivazione della cava.

Il Comune di Barbarano ed altri hanno proposto ricorso contro la Regione avanti al TAR Veneto ai fini dell'annullamento della citata delibera di autorizzazione della Giunta Regionale Veneto.

Il TAR Veneto con sentenza n.00586/214REG.RIC. depositata in segreteria il 27/01/2015 ha rigettato il ricorso del Comune di Barbarano ed altri per inammissibilità.

Il Comune di Barbarano ha presentato ricorso per la riforma della citata sentenza TAR al Consiglio di Stato.

Tale ricorso è stato depositato al numero di registro generale n. 65422 del 2015.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6422/2015 REG.RIC. e numero 01058/2016 REG.PROV.COLL. depositata in segreteria il 16/03/2016 ha parzialmente accolto il ricorso.

Italia Nostra Onlus ed altri ha presentato ricorso per la riforma della citata sentenza TAR al Consiglio di Stato, tale ricorso è stato depositato al n. 3715/2015.

Il Consiglio di Stato con sentenza. 3715/2015 REG.RIC. e numero 1182/2016 REG.PROV.COLL. depositato in segreteria il 22/03/2016 ha parzialmente accolto il ricorso.

Le citate sentenze hanno evidenziato i seguenti aspetti:

14. l'obbligo dell'acquisizione del parere CTPAC ai sensi della LR n.1/2004;

15. la dimostrazione della ragionevolezza della decisione autorizzativa per gli aspetti connessi ai volumi autorizzati in rapporto alle previsioni del PRAC adottato.

La Giunta Regionale, preso atto delle due sentenze, ha assunto la D.G.R. di indirizzo n. 550 del 26/04/2016.

Gli uffici regionali sulla scorta delle intervenute sentenze che hanno annullato la citata DGR autorizzativa e sulla scorta degli indirizzi espressi dalla giunta regionale hanno trasmesso l'istanza della ditta in itinere per l'acquisizione del parere CTPAC.

La CTPAC si è pronunciata in data 12/07/2016 esprimendo parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni. Tale parere viene di seguito riportato.

NOTA ISTRUTTORIA

In merito all'obbligo dell'acquisizione del parere della CTPAC ai sensi della L.R. n.1/2004, la Giunta Regionale ha provveduto con l'assunzione della D.G.R. n. 550 del 26/04/2016 che ha stabilito gli indirizzi procedurali in ordine alle istanze di cava soggette a VIA.

La Giunta Regionale ha quindi stabilito che: *"In attesa di un intervento legislativo che delinei con chiarezza e semplifichi il procedimento di autorizzazione di cava sottoposta a VIA risulta necessario prendere atto delle determinazioni del Consiglio di Stato assunte con le sentenze 1058/2016 e 1182/2016 e pertanto, a titolo prudenziale, prescrivere l'acquisizione del parere CTPAC per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nuove o non ancora concluse con provvedimento definitivo"*.

La Giunta regionale non ha ritenuto necessario esprimersi in merito alle dimostrazioni di ragionevolezza per gli aspetti connessi ai volumi autorizzati o da autorizzarsi in rapporto alle previsioni del PRAC adottato.

A riguardo si rileva infatti che il PRAC adottato con D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013 risultava ancorato e discendere da una specifica proposta di legge regionale espressa dalla medesima Giunta regionale, denominata P.d.L. n. 284 del 22/05/2012 a superamento della L.R. n. 44/1982 in materia di cave.

Il PRAC si sarebbe potuto approvare solo congiuntamente o a seguito dell'approvazione del citato P.d.L. n. 284/2012.

Il PRAC così come allora adottato non risultava fondato sulla normativa allora ed attualmente vigente (L.R. n. 44/1982) bensì su un progetto di legge (P.d.L. n. 284/2012), sostanzialmente diverso dalla L.R. n. 44/1982 anche per gli aspetti connessi alle modalità di previsioni volumetriche di materiali.

Il P.d.L. n. 284/2012 non è mai stato approvato dal Consiglio Regionale e nel frattempo è decaduto a fine legislatura. E non solo, il PRAC così come allora proposto non è stato oggetto delle successive e sostanziali modificazioni/integrazioni anche programmatiche e volumetriche poste in capo al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale ha ritenuto non meritevoli di approvazione ambedue le proposte.

In giugno 2016 con riferimento alle attività estrattive la Giunta regionale ha presentato una nuova proposta di legge (P.d.L. n. 153/2016 "Norme per la disciplina dell'attività di cava").

Il P.d.L. n. 284 del 22/05/2012 è scaduto con la scorsa legislatura e quindi non costituisce più potenziale supporto al PRAC allora adottato dalla Giunta Regionale nella medesima legislatura.

Ad oggi è in vigore la L.R. n. 44/1982 ed infatti la CTPAC si è correttamente pronunciata seguendo quanto statuito dalla medesima anche in materia di potenziali volumi di scavo.



L'art. 44 della L.R. n. 44/1982 costituisce una prima pianificazione e con gli allegati alla medesima stabilisce le ubicazioni ed i volumi estraibili. L'istruttoria quindi non può che attenersi alle statuizioni delle norme in vigore ed in particolare alle L.R. n. 44/82.

Ad oggi vige in materia di cave la L.R. n. 44/1982 che all'art. 3 divide le cave di "gruppo A" ed in cave di "gruppo B".

Rientrano nel "gruppo A", soggetto a pianificazione le "sabbie e ghiaie e i calcari per cemento".

Ricadono nel "gruppo B" gli altri materiali e per quanto attiene ai calcari i seguenti: "calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino".

Il materiale oggetto di autorizzazione all'estrazione è quindi calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino e basalti.

Il progetto in esame non risulta in contrasto con le statuizioni dell'art. 44 della L.R. n. 44/1982.

I volumi previsti in estrazione per una temporalità risultano coerenti ed utili sia per i consumi del contesto di zona che per le opere pubbliche in realizzazione nel territorio veneto. Si rileva che la cava in argomento è posta nelle immediate vicinanze del casello autostradale della Valdastico sud che collega il sito all'intera rete autostradale veneta e agli ambiti di consumo. Questo aspetto consentirà la fornitura del materiale estratto, con grandi vantaggi nella riduzione degli impatti logistici prodotti dal trasporto, ad opere quali l'Alta Velocità Ferroviaria, infrastrutture transpolesane, rodigine, padovane e vicentine, ecc.

I volumi previsti in coltivazione, risultano congrui per una cava quale quella oggetto di esame e coerenti con i principi ambientali posti a fondamento della vigente norma L.R. n. 44/1982 art.1 anche per quanto attiene al consumo di suolo che risulta certamente più contenuto in una cava di medie dimensioni quale quella in esame rispetto ad una pluralità di siti di limitate dimensioni.

L'illogicità sollevata dal Consiglio di Stato in merito ai volumi previsti nel progetto trova superamento nell'avvenuta decadenza del P.d.L. n. 284 del 22/05/2012 che costituiva fondamento e supporto del citato PRAC e su quanto precedentemente evidenziato.

7 PARERE CTPAC PROVINCIA DI VICENZA

In data 12/07/2016 con prot. n. 269749 è stato trasmesso agli uffici Settore V.I.A. da parte della Provincia di Vicenza- Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio, il parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per l'Attività di Cava del 23/06/2016, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

"Prescrizioni:

- *deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area dell'intervento, il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);*
- *non dovrà essere asportato il materiale di scarto ed associato eventualmente intercettato in corso dei lavori, che dovrà essere utilizzato per il ripristino ambientale, anche per una potenziale riduzione dei mezzi in ingresso per apporto di terre e rocce da scavo ai fini del ripristino stesso;*
- *deve essere specificata la tipologia di materiale autorizzato secondo la classificazione prevista dall'art. 3 della LR 44/82, anche in funzione di quanto previsto dall'art. 44 per la tipologia di materiale "calcari per cemento" appartenente "al gruppo A", per il quale l'apertura di cave non è consentita in tutti i comuni della Provincia. La cava è destinata anche all'estrazione di basalti che, in quanto materiale principale, andranno specificati nelle tipologie di materiale autorizzati all'estrazione;*
- *dovrà essere esplicitamente vietata l'estrazione mediante uso di esplosivo, per quanto ciò non sia previsto in progetto;*
- *in conformità al PAT del Comune di Albettono la cava dovrà:*
 - *garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione;*
 - *considerata la compatibilità geologica ai fini urbanistici - edificatori, per quanto riferita agli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, il progetto dovrà garantire che le opere ed i lavori di ricomposizione ambientale siano volti al consolidamento dell'esistente con particolare riferimento a:*
 - *interventi per la messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse storico, ambientale ed artistico;*
 - *interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico ambientale e della sicurezza*



idrogeologica (bacini di laminazione, etc);

- interventi di carattere infrastrutturale previa approfondita indagine geologica e l'adozione di adeguate metodiche costruttive;
- interventi di sistemazione e mitigazione del dissesto idrogeologico.

NOTA ISTRUTTORIA

La Commissione prende atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla CTPAC di Vicenza e lo recepisce così come di seguito specificato:

- per quanto attiene al punto 1 si riporta integralmente quanto stabilito dalla CTPAC in aggiunta al punto 3 delle prescrizioni autorizzative;
- per quanto riguarda il punto 2 si riporta integralmente quanto stabilito dalla CTPAC in aggiunta alla prescrizione n 13;
- per quanto attiene al punto n 3 quanto stabilito dalla CTPAC si riportano i contenuti nella prescrizione autorizzativa n 13;
- per quanto riguarda il punto 4 si riporta integralmente quanto stabilito dalla CTPAC nella prescrizione autorizzativa n 7;
- per quanto attiene al punto n 5 si recepisce e si precisa quanto segue:
 - il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava, con le prescrizioni stabilite garantisce il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti e stabilisce adeguate misure di compensazione/mitigazione come dal progetto stesso e dalle prescrizioni ambientali n 4, 7, 11, 12 e 14;
- per quanto attiene al punto n 6 si rileva quanto segue:
 - il progetto prevede opere e lavori di ricomposizione ambientale volti al consolidamento dei luoghi. Il progetto valorizza gli ambiti di interesse storico-ambientale, migliora e valorizza il sistema naturalistico-ambientale e provvede alla sicurezza idrogeologica del contesto. Il progetto redatto previa approfondita indagine geologica adotta adeguate metodiche realizzative. Durante e alla fine dei lavori i luoghi saranno tenuti in sicurezza anche per gli aspetti idrogeologici. A fine lavori di sistemazione/ricomposizione l'area si inserisce coerentemente e armonicamente nell'ambito del sistema ambientale espresso dal più ampio contesto. Le prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale garantiscono le tutele sottolineate dalla CTPAC al punto 6. Il progetto è autorizzato anche ai fini idrogeologici.

8 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Si richiama quanto evidenziato in fase istruttoria ed anche nelle precedenti note istruttorie che di seguito si riportano. Non si rilevano nuovi/ulteriori elementi di diritto meritevoli di valutazione.

A seguito delle citate sentenze del Consiglio di Stato gli uffici regionali competenti hanno rilevato la necessità di riprendere l'iter amministrativo non concluso a seguito dell'annullamento della D.G.R. di autorizzazione della cava.

Le sentenze del Consiglio di Stato hanno posto l'obbligo dell'acquisizione del parere della CTPAC ai sensi della L.R. n. 1/2004. La Giunta regionale ha provveduto con l'assunzione della D.G.R. n. 550 del 26/04/2016 che ha stabilito gli indirizzi procedurali in ordine alle istanze di cava soggette a VIA.


La Giunta regionale ha quindi stabilito che: *"In attesa di un intervento legislativo che delinea con chiarezza e semplifichi il procedimento di autorizzazione di cava sottoposta a VIA risulta necessario prendere atto delle determinazioni del Consiglio di Stato assunte con le sentenze 1058/2016 e 1182/2016 e pertanto, a titolo prudenziale, prescrivere l'acquisizione del parere CTPAC per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nuove o non ancora concluse con provvedimento definitivo"*.

A seguito delle citate sentenze del Consiglio di Stato, la Giunta regionale non ha ritenuto necessario esprimersi in via generale, in merito alle dimostrazioni di ragionevolezza per gli aspetti connessi ai volumi autorizzati o da autorizzarsi in rapporto alle previsioni del PRAC adottato.

A riguardo si rileva infatti che il PRAC adottato con D.G.R. n. 2015 del 04/11/2013 risultava ancorato e discendere da una specifica proposta di legge regionale denominata PdL n. 284 del 22/05/2012 a superamento della L.R. n. 44/1982 in materia di cave, espressa dalla medesima Giunta Regionale.

Il PRAC si sarebbe potuto approvare solo congiuntamente o a seguito dell'approvazione del citato PdL 284/2012.

Il PRAC così come allora adottato non risultava fondato sulla normativa allora ed attualmente vigente (L.R. n. 44/1982) bensì su un progetto di legge (PdL n. 284/2012), sostanzialmente diverso dalla L.R. n. 44/1982 anche per gli aspetti connessi alle modalità di previsioni volumetriche di materiali.



Il PdL n. 284/2012 non è mai stato approvato dal Consiglio Regionale e nel frattempo è decaduto a fine legislatura. E non solo, il PRAC così come allora proposto non è stato oggetto delle successive e sostanziali modificazioni/integrazioni anche programmatiche e volumetriche poste in capo al Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale ha ritenuto non meritevoli di approvazione ambedue le proposte.

Il PdL n. 284 del 22/005/2012 è scaduto con la scorsa legislatura e quindi non costituisce più potenziale supporto al PRAC allora adottato dalla Giunta regionale nella medesima legislatura.

Ad oggi è in vigore la L.R. n. 44/1982 ed infatti la CTPAC si è correttamente pronunciata seguendo quanto statuito dalla medesima anche in materia di potenziali volumi di scavo.

L'art. 44 della L.R. n. 44/1982 costituisce una prima pianificazione e con gli allegati alla medesima legge stabilisce le ubicazioni ed i volumi estraibili. L'istruttoria quindi non può che attenersi alle statuizioni delle norme in vigore ed in particolare alle L.R. n. 44/1982.

Ad oggi vige in materia di cave la L.R. n. 44/1982 che all'art. 3 divide le cave di "gruppo A" ed in cave di "gruppo B".

Rientrano nel "gruppo A", soggetto a pianificazione le "sabbie e ghiaie e i calcari per cemento".

Ricadono nel "gruppo B" gli altri materiali e per quanto attiene ai calcari i seguenti: "calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino".

Il materiale oggetto di autorizzazione all'estrazione è quindi calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino e basalti.

Il progetto in esame non risulta in contrasto con le statuizioni dell'art. 44 della L.R. n. 44/1982.

I volumi previsti in estrazione per una temporalità risultano coerenti ed utili sia per i consumi del contesto di zona che per le opere pubbliche in realizzazione nel territorio veneto. Si rileva che la cava in argomento è posta nelle immediate vicinanze del casello autostradale della Valdastico sud che collega il sito all'intera rete autostradale veneta e agli ambiti di consumo. Questo aspetto consentirà la fornitura del materiale estratto, con grandi vantaggi nella riduzione degli impatti logistici prodotti dal trasporto, ad opere quali l'Alta Velocità Ferroviaria, infrastrutture transpalesane, rodigine, padovane e vicentine, ecc...

I volumi previsti in coltivazione, risultano congrui per una cava quale quella oggetto di esame e coerenti con i principi ambientali posti a fondamento della vigente norma L.R. n. 44/1982, art.1, anche per quanto attiene al consumo di suolo che risulta certamente più contenuto in una cava di medie dimensioni quale quella in esame rispetto ad una pluralità di siti di limitate dimensioni.

Pertanto i volumi previsti in estrazione annualmente sono coerenti con quelli attualmente estratti nella cava in esaurimento di Monte Labbia della stessa proprietà. Pertanto la ditta mantiene circa la stessa produttività annua considerato che con la prescrizione n. 13 delle "Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale" viene vincolato il non ampliamento della cava di Monte Labbia ed archiviata la richiesta di cava Monte Cogolo.

L'elemento di illogicità sollevato dal Consiglio di Stato in merito ai volumi previsti nel progetto trova risposta nell'avvenuta decadenza del PDL n. 284 del 22 maggio 2012 che costituiva fondamento e supporto del citato PRAC e su quanto precedentemente evidenziato.

In data 12/07/2016 con prot. n. 269749 è stato trasmesso agli uffici del Settore VIA da parte della Provincia di Vicenza - Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio, il parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per l'Attività di Cava del 23/06/2016, con prescrizioni.

La Commissione prende atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla CTPAC di Vicenza e lo recepisce così come di seguito specificato:

- per quanto attiene al punto 1 si riporta integralmente quanto stabilito dalla CTPAC in aggiunta al punto 3 delle prescrizioni autorizzative;
- per quanto riguarda il punto 2 si riporta integralmente quanto stabilito dalla CTPAC in aggiunta alla prescrizione n 13;
- per quanto attiene al punto n 3 quanto stabilito dalla CTPAC si riportano i contenuti nella prescrizione autorizzativa n 13;
- per quanto riguarda il punto 4 si riporta integralmente quanto stabilito dalla CTPAC nella prescrizione autorizzativa n 7;
- per quanto attiene al punto n 5 si recepisce e si precisa quanto segue:
 - il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava, con le prescrizioni stabilite garantisce il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti e stabilisce adeguate misure di compensazione/mitigazione come dal progetto stesso e dalle prescrizioni ambientali n 4, 7, 11, 12 e 14;
- per quanto attiene al punto n 6 si rileva quanto segue:



- il progetto prevede opere e lavori di ricomposizione ambientale volti al consolidamento dei luoghi. Il progetto valorizza gli ambiti di interesse storico-ambientale, migliora e valorizza il sistema naturalistico-ambientale e provvede alla sicurezza idrogeologica del contesto. Il progetto redatto previa approfondita indagine geologica adotta adeguate metodiche realizzative. Durante e alla fine dei lavori i luoghi saranno tenuti in sicurezza anche per gli aspetti idrogeologici. A fine lavori di sistemazione/ricomposizione l'area si inserisce coerentemente e armonicamente nell'ambito del sistema ambientale espresso dal più ampio contesto. Le prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale garantiscono le tutele sottolineate dalla CTPAC al punto 6. Il progetto è autorizzato anche ai fini idrogeologici.


Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e le integrazioni progettuali presentate dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

Nel frattempo sono stati presentati diversi progetti di legge inerenti alle attività estrattive fra i quali quello della Giunta Regionale (PdL n. 153/2016 "Norme per la disciplina dell'attività di cava").

9 VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22.7.1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- la L.R. Veneto 07.09.1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- il D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza; il P.R.G. del Comune di Albettono;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il R.D. 3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- esaminata la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza per il progetto di apertura e coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) della cava denominata "SEB", espresso nella Relazione Istruttoria n.233/2013 del 30.10.2013 trasmessa con prot. n468967 in data 30 ottobre 2013 agli UC-VIA dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissione (VAS-VINCA-NUVV);
- preso atto che l'intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;
- visto il pronunciamento favorevole della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto con prescrizioni;
- considerato che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta, con le relative prescrizioni, compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
- considerati i contenuti delle osservazioni pervenute e quanto evidenziato in sede di inchiesta pubblica avvenuta in data 09 ottobre 2013 presso la sala riunioni di Veneto Strade a Mestre-Venezia, in cui sono stati ascoltati e valutati gli interventi di: Sindaco del Comune di Barbarano Vicentino, Sindaco del Comune di Albettono, Sig. Luca Sormonta della Tenuta San Giorgio S.S.A., Sig. Lodovico Fosser, Sig. Spaliviero per conto di Italia Nostra - Sezione Medio e Basso Vicentino, Sig. Diego Marin, Sig. Spaliviero per conto dell'Associazione Naturalistica Berici Orientali, Sig. Trevisan per conto del Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica, Sig. Marco Stevanin Tecnico del Comune di Barbarano Vicentino, Sig. Matteo Pozza, Sig. Alberto Frigo;
- considerate le controdeduzioni presentate dalla Ditta proponente in merito alle osservazioni pervenute e quanto evidenziato dall'Ing. Maurizio Braggion in sede di inchiesta pubblica;
- considerate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute precedentemente esposte e le prescrizioni di



seguito stabilite;

- visto il ricorso avanti al TAR Veneto proposto dal Comune di Barbarano c/ Regione Veneto ed altri e sentenza emessa dal TAR veneto n.88 del 27 gennaio 2015, che dichiara inammissibile il ricorso;
- vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6422/2015 REG.RIC. e numero 01058/2016 REG.PROV.COLL. depositata in segreteria il 16/03/2016, in cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso del Comune di Barbarano, che chiedeva la riforma della citata sentenza TAR;
- vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3715/2015 REG.RIC. e numero 1182/2016 REG.PROV.COLL. depositato in segreteria il 22/03/2016, in cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di Italia Nostra Onlus ed altri che chiedevano la riforma della citata sentenza TAR;
- visto il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Tecnica Provinciale per l'Attività di Cava del 23.06.2016, trasmesso in data 12/07/2016 con prot. n. 269749 agli uffici Settore VIA da parte della Provincia di Vicenza- Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Vice-Presidente, l'Arch. Antenore Quaglio, Componente esperto della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza), prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla CTPAC di Vicenza, lo recepisce ed esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." in Comune di Albettono (VI), presentato da S.E.B. - Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 - 36100 Vicenza (VI), P.IVA. e C.F. 04085480285), con le prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

- 1) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione del progetto, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
- 2) Dovranno essere rispettate le prescrizioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza espresse nella nota prot. n.19224 del 9 luglio 2013, acquisite dagli uffici UC VIA in data 24 luglio con prot. n. 314940/630000107/E4100011, di seguito riportate:
 1. la barriera visiva e acustica prevista quale mitigazione dell'impatto percettivo dell'area destinata agli impianti fissi, dovrà prevedere piantumazioni del tutto simili a quelle presenti per tipologia e disposizione;
 2. le piantumazioni previste quali mitigazioni e ripristini dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;
 3. la modellazione morfologica di versante dovrà mantenere il carattere "dolcemente ondulato" come descritto e tutelato dal procedimento ministeriale, pertanto dovranno essere evitati salti di quota e spigolature geometriche;
 4. le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni anno di attività ed a conclusione totale dei lavori, in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
 5. deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio;
 6. la ricomposizione ambientale finale dovrà prevedere per quanto possibile e compatibilmente con le indicazioni dei servizi forestali, il ripristino della superficie boscata in modo analogo all'esistente, in modo da restituire a fine coltivazione, un disegno del territorio del tutto simile all'attuale e ridurre le differenze percettibili anche da visioni zenitali (cfr. elaborato SIA 21.bis pag.43);
 7. la viabilità di servizio dovrà essere smantellata al termine della coltivazione e si dovrà ripristinare lo stato attuale;
 8. la proposta di valorizzazione del patrimonio storico-culturale dovrà essere: coordinata in ogni fase, con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; condotta con la seguente tempistica: 15 mesi per la redazione del progetto da parte di CISA "A. Palladio" e 45



All. A
 n. 28 del decreto
 del 4 NOV. 2016

mesi per l'attuazione (complessivamente 5 anni) garantita la gestione dell'intero progetto anche dopo le fasi di realizzazione.

- 3) Dovranno essere rispettate le prescrizioni della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto espresse nella nota prot. n. 9330 del 9 luglio 2013, acquisite dagli uffici UC VIA in data 24 luglio con prot. n. 314940/630000107/E4100011, di seguito riportate:
1. è prudente ed opportuno che nelle fasce della cava attuale dove sono previste opere di scavo in progetto siano precedute da sondaggi preliminari per accertare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche da parte di operatori archeologici di comprovata esperienza, con oneri non a carico di questa Soprintendenza alla quale spetta la direzione scientifica dell'intervento e con cui andranno concordati modalità e tempi di esecuzione;
 2. nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela;
 3. al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;
 4. eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art. 90 del Dlgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
 5. si dovranno comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata all'assistenza.
- 4) Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Servizio Forestale Regionale emesso con prot. 415072 del 01 ottobre 2013:
1. ai sensi della LR 52/78 art.15 c2 lett a), e DGR 1112 del 28.03.2000, in relazione ai previsti rimboschimenti compensativi sulla superficie di 82.575 mq, prima dell'inizio dei lavori, deve essere costituita una cauzione in favore della Regione Veneto per l'importo di € 226.000,00 (importo relativo a rinverdimento e rimboscamento di 8,26 ha; non include i movimenti di terra di ricomposizione) secondo le modalità indicate dal Servizio Forestale;
 2. tutti gli interventi di ricomposizione ambientale devono essere eseguiti in rigorosa osservanza di quanto previsto e descritto dalla "Relazione Tecnica di Ricomposizione Ambientale e Computo" nonché dalle Tavole di progetto B8bis - B9bis - B10bis/2 - B11bis; e "Relazione Forestale" elaborato A7 bis/2, salvo le seguenti variazioni:
 - a. densità di impianto dei rimboschimenti pari a 3000 piantine /ha;
 - b. composizione componente arborea così variata: Fraxinus ornus 40%; Celtis Australis 15%; Ostrya carpinifolia 10%; Acer campestre 20%; sporadico inserimento ai margini di Prunus avium, Juglans nigra e Morus spp per un 5%; Quercus pubescens 10% (no Quercus petraea);
 - c. distribuzione spaziale di alberi e arbusti "a gruppi omogenei" (non mescolanza casuale di alberi e arbusti ma arbusteti a macchie e strisce, ben raccordati con le situazioni marginali e prative esistenti in modo da favorire e non danneggiare gli ecotoni);
 - d. rapporto formazioni arbustive/formazioni arboree = 25/75;
 - e. il terreno vegetale da impiegare per le ricomposizioni deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 1) proveniente dai primi 50 cm di profondità; 2) privo di pietre tronchi radice loro parti; 3) con sostanza organica in quantità non inferiore al 2% in peso; 4) con parte fina (limo+argilla) non eccedente il 50% del volume; 6) con scheletro (di diametro compreso tra 2 mm e 20 mm), non superiore al 25% del totale in volume;
 3. l'inizio dei lavori deve essere comunicato anche al Servizio Forestale Regionale di Vicenza, assieme al nominativo del Professionista abilitato, responsabile degli interventi di ricomposizione;
 4. il materiale di propagazione forestale deve essere di provenienza autoctona certificata e documentabile;
 5. dovranno essere osservate eventuali disposizioni integrative che il Servizio Forestale Regionale di Vicenza ritenesse opportuno impartire in corso d'opera.
- 5) Al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto quanto segue: a) utilizzare automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei; b) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti



potenzialmente generatori di polveri. c) I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operati con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti;

- 6) La manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori, e marmitte, utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
- 7) Assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo;
- 8) Utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, terre di scopertura e materiali di scarto ed associati presenti nella cava e per quanto strettamente necessario terre di scavo provenienti dall'esterno nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D. Lgs. n. 117/08 e ss.mm.ii., a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella I Allegato 5 parte IV D. Lgs. 152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., D. L. 21/06/2013 n. 69, L. 09/08/2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo, che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione;
- 9) La Ditta dovrà trasmettere annualmente, al Comune di Albettono e alla Provincia di Vicenza una relazione tecnica e con allegata documentazione fotografica dettagliata atta ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori secondo gli obiettivi di progetto. Ciò al fine di consentire alla Provincia e al Comune di Albettono territorialmente competente, preposti alla vigilanza sull'attività di cava, anche per le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale previste nel progetto, verifiche in merito agli obiettivi previsti di ricomposizione ambientale stessa. A conclusione dei lavori di estrazione nella cava e prima dell'eventuale asporto della viabilità pertinenziale di accesso alla cava, la ditta dovrà trasmettere l'ultima relazione tecnica e allegata documentazione fotografica dettagliata di cui sopra ai Comuni di Albettono e Barbarano Vicentino territorialmente competenti, alla Provincia, al Servizio Forestale Regionale e alla Regione (recepimento prescrizione n. 4 e 7 del parere paesaggistico precedentemente riporta al punto 2);
- 10) La viabilità di accesso alla cava, che costituisce pertinenza mineraria, ai sensi del R.D. 1443/27 e dell'ultimo comma dell'art 21 della LR 44/82 dovrà essere asportata a fine lavori di coltivazione della cava, prima del provvedimento di estinzione della medesima. E' fatta salva la facoltà di una diversa destinazione consentita dagli strumenti urbanistici previo conforme pronunciamento della Soprintendenza (recepimento prescrizione 7 del parere paesaggistico precedentemente riportato al punto 2);
- 11) Effettuare la ricostituzione (compensazione e miglioramento) della parte boscata nel sito di cava come da Relazione forestale allegata al progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora e agli eventuali interventi correttivi che il Servizio Forestale Regionale stesso potrà stabilire al fine di garantire un'ottimale piantumazione e sviluppo della vegetazione stessa (recepimento prescrizioni 1, 2 e 6 del parere paesaggistico al punto 2 precedentemente riportato e della prescrizione del Servizio Forestale Regionale precedentemente riportato al punto 4);
- 12) Trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle specie arboree e comunicare al medesimo Servizio Forestale Regionale l'inizio dei lavori di coltivazione della cava unitamente al nominativo del professionista abilitato e specificatamente incaricato dalla ditta per dirigere gli interventi ricompositivi (recepimento prescrizione del parere del Servizio Forestale di Vicenza precedentemente riportato al punto 4);
- 13) Si recepisce, ai sensi del precedente punto 1, la comunicazione della ditta SEB in data 8 ottobre 2013 trasmessa all'UC - VIA con prot. n. 429860 in data 9 ottobre 2013, e conseguentemente si stabilisce che fintanto efficace l'autorizzazione di apertura e coltivazione della cava in oggetto non potrà essere arealmente e volumetricamente ampliata la cava in essere denominata Monte Labbia in fase di esaurimento, posta in Comune di Albettono. Alla data di consegna e ritiro dell'autorizzazione di cava "SEB" da parte della ditta richiedente, sarà inoltre archiviata l'istanza, depositata presso la Regione Veneto, relativa all'apertura e coltivazione della cava Monte Cogolo, posta anch'essa in Comune di Albettono, considerandosi la comunicazione di cui sopra atto di rinuncia;
- 14) Le compensazioni di cui al punto 5.2, pag. 324 della relazione SIA, per quanto non in contrasto con quanto stabilito dal provvedimento di autorizzazione, saranno recepite in un'apposita convenzione da stipularsi tra



ditta e Comune di Albettono entro 12 mesi dalla data di rilascio e ritiro dell'autorizzazione. Per quanto attiene alle proposte di valorizzazione del patrimonio storico culturale si richiama quanto stabilito dalla prescrizione 8 del parere della Soprintendenza riportato al precedente punto 2;

- 15) Sono vietate sull'area della cava le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici e reflui di allevamento;
- 16) Nel corso dell'attività di coltivazione e ricomposizione, la Regione potrà prescrivere gli assestamenti, adeguamenti e le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/07 e della D.G.R. n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà presentare istanza per l'applicazione di quanto stabilito dalla medesima D.G.R. n. 652/07 ed eventuali proroghe temporali.

La medesima Commissione regionale V.I.A., opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. dal Sindaco del Comune di Albettono, dal Sindaco del Comune di Barbarano Vicentino, dal rappresentante della Direzione Regionale Difesa del Suolo e dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza della Direzione Regionale Operativa, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime a maggioranza dei presenti (assenti il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale di Padova e Vicenza della Direzione Regionale Operativa), con voto contrario:

- del Sindaco del Comune di Barbarano Vicentino (VI), per le motivazioni riportate nella nota depositata agli atti durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. in data 27/07/2016 (acquista al protocollo regionale 291673 in data 28/07/2016)

parere favorevole

all'autorizzazione al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." in Comune di Albettono (VI), presentato da S.E.B. - Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 - 36100 Vicenza (VI), P.IVA. e C.F. 04085480285), con titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982 e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, con le prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

- 1) Delimitare l'area della cava, entro dodici mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno. Tale delimitazione dovrà in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori di estrazione e lavorazione del materiale utile di cava.
- 2) Recintare, entro dodici mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, con rete metallica o con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo. La recinzione dovrà in ogni caso essere realizzata prima dell'inizio dei lavori di estrazione e lavorazione del materiale utile di cava. La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale.
- 3) Porre in opera entro sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi (caposaldi) con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione. Tali capisaldi dovranno essere posti in opera prima dell'inizio dei lavori di coltivazione (approntamento del cantiere, estrazione e ricomposizione ambientale). La ditta dovrà inoltre trasmettere all'autorità di vigilanza (Comune, Provincia e Servizio Forestale Regionale) una monografia con ubicazione e connotazioni planialtimetriche espresse dai citati caposaldi.
- 4) Deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area dell'intervento, il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano



riportate le monografie di ciascun cippo (termine) posto a delimitazione dell'area della cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);

- 5) La ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2032. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data pena l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. 44/82.
- 6) L'autorizzazione ambientale paesaggistica è rilasciata ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. Le attività di estrazione nell'ambito della cava così come autorizzata potranno essere svolte solo in ambiti sui quali sono stati preliminarmente effettuati gli accertamenti stabiliti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e riportato al punto 3 del parere ambientale precedentemente reso.
- 7) Presentare alla Direzione Regionale competente (ora Direzione Difesa del Suolo), prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, copia dei titoli di disponibilità dell'intera area di cava e delle aree pertinenziali, debitamente registrati all'Ufficio del registro. Si da atto che la Provincia di Vicenza Area lavori Pubblici Viabilità ha preliminarmente espresso parere favorevole (prot. 012545 dell'11 ottobre 2012) per quanto di competenza alla realizzazione dell'innesto della pertinenza minerarie di accesso alla strada provinciale n.8. Trattasi di pertinenze ai sensi del R.D. 1443/27 e dell'art. 21 della LR 44/82. Per le aree di proprietà provinciale costituenti il sedime della strada provinciale n.8 e per quelle di proprietà del Comune di Barbarano Vicentino (foglio 17 mappale n. 49), pertinenziali alla medesima strada provinciale non necessitano titoli di disponibilità ai sensi della LR 44/82.
- 8) E' esplicitamente vietata l'estrazione mediante uso di esplosivo, per quanto ciò non sia previsto in progetto.
- 9) Provvedere alle attività di coltivazione adottando le buone tecniche al fine di contenere la produzione di rumori, polveri e vibrazioni. La Provincia di Vicenza, competente in materia di Polizia delle miniere e delle cave, potrà prescrivere alla Ditta autorizzata accorgimenti e modalità operative volte al miglior contenimento dei rumori e delle polveri prodotte dall'attività di coltivazione nel rispetto delle vigenti norme in materia. Entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà concordare con l'autorità di vigilanza territorialmente competente (Comuni e Provincia di Vicenza) e con l'ARPAV di Vicenza la fornitura, la collocazione e la gestione a proprie spese sul perimetro dell'area della cava di due centraline: una per i rilievi fonometrici e una per il controllo delle polveri (si richiamano le prescrizioni n.5 e 6 del parere ambientale precedentemente reso). Per le centraline la ditta dovrà predisporre un piano di gestione che preveda il confronto dei dati con valori di riferimento e le azioni correttive/misure di mitigazione da applicarsi in caso di superamenti. In particolare, per le polveri si utilizzeranno come riferimento i dati prodotti dalla più vicina stazione ARPAV.
- 10) Nella prima fase di cantierizzazione utilizzare per l'accesso all'area di cava e pertinenze l'accesso carraio esistente indicato nella tavola B.21bis/1 del 2 settembre 2013. L'asporto e trasferimento all'esterno della cava del materiale utile di cava, estratto dalla medesima, dovrà avvenire attraverso l'accesso pertinenziale principale di nuova realizzazione e collegamento con la strada provinciale n.8.
- 11) Presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione ivi compresi quelli relativi alla ricostituzione e al miglioramento delle aree boscate conformemente al parere del Servizio Forestale Regionale di Vicenza (di cui al punto 4 del parere ambientale precedentemente reso), e al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs.117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 1.000.000,00 (un milione di euro/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate;
- 12) Stipulare con il Comune di Albettono e con il Comune di Barbarano Vicentino, ciascuno per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterle ai Comuni ed alla Regione. Decorso tale termine senza che siano state stipulate le convenzioni, stipulare entro i successivi 15 giorni gli atti unilaterali d'obbligo sostitutivi delle convenzioni, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterli ai Comuni e alla Regione. L'importo stabilito dalla Giunta Regione e da versarsi ai due Comuni ai sensi dell'art 20 della suddetta legge regionale è così definito: 3/4 al Comune di Albettono e 1/4 al Comune di Barbarano Vicentino, salvo diversi accordi fra i due Comuni.
- 13) Prescrivere e stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive (ora Direzione Difesa del Suolo) potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura



ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza. La Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

- 14) Di approvare, ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 30.05.2008 e D.G.R. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione compilato in data Settembre 2012 e presentato dalla Ditta. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà aggiornato dalla Ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze.
- 15) Stabilire che il "materiale utile" di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino, per un volume di mc 3.807.000 e basalti per un volume di mc 66.000, calcolati a giacimento. Non è autorizzata l'estrazione di calcari per cemento (LR 44/82 art 3). Si prescrive espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta. I "materiali di scarto-scopertura" ed i "materiali associati" di cava dovranno essere impiegati per la ricomposizione della medesima. Effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per i previsti lavori di ricomposizione ambientale.
- Non dovrà essere asportato il materiale di scarto ed associato eventualmente intercettato in corso dei lavori, che dovrà essere utilizzato per il ripristino ambientale, anche per una potenziale riduzione dei mezzi in ingresso per apporto di terre e rocce da scavo ai fini del ripristino stesso;
- 16) Si prescrive l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25.11.1996 n. 624 e ss.mm.ii. ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. Adottare gli accorgimenti necessari e la dovuta formazione per tutelare gli addetti da incidenti. Garantire la stabilità delle scarpate nel rispetto della normativa in vigore.
- 17) Comunicare l'atto autorizzativo per quanto di competenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla Provincia, ai Comuni ed al Servizio Forestale Regionale di Vicenza.
- 18) Si intendono qui richiamate integralmente le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.
- 19) Prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 20) Informare che avverso il provvedimento di autorizzazione può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Dott.ssa Margie Crosato

Margie Crosato

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Alessandro Benassi

Il Dirigente
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Gianni Carlo Silvestrin

VISTO: Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Magna

Luigi Magna